

RICERCA SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

Documento di sintesi



Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29/05/93

RICERCA SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

Documento di sintesi



Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29/05/93

Introduzione

La ricerca sull'accesso alle informazioni sulle origini nell'ambito delle adozioni internazionali, avviata nel luglio 2025, è stata progettata con l'obiettivo di raccogliere dati sistematici e comparabili sulle modalità di esercizio di tale diritto nei diversi contesti istituzionali, sia in ambito nazionale che internazionale. L'indagine si colloca in un quadro caratterizzato da una crescente rilevanza del diritto di accesso alle informazioni sulle origini, riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale, e da una marcata eterogeneità delle discipline normative, sul piano europeo e internazionale, e delle prassi applicative.

L'analisi è stata orientata all'approfondimento delle modalità di concreta attuazione delle procedure di accesso alle informazioni sulle origini previste dal quadro normativo di riferimento. Con specifico riguardo all'Italia, essa si è concentrata sulle forme di applicazione dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tale prospettiva, particolare attenzione è stata riservata ai processi operativi, ai soggetti istituzionalmente coinvolti, agli strumenti utilizzati nonché alle modalità di coordinamento tra Autorità Competenti.

Il disegno metodologico ha previsto un approccio integrato, strutturato su più livelli di analisi e fondato sull'impiego combinato di strumenti quantitativi e qualitativi.

In ambito nazionale, è stata realizzata una rilevazione riferita al triennio 2022-2024, rivolta ai Tribunali per i Minorenni (di seguito TTMM) e agli Enti Autorizzati (di seguito EEAA).

Nella prima e nella seconda sezione del presente documento sono riportati i dati raccolti mediante la somministrazione di un questionario ai TTMM e agli EEAA, la cui rilevazione si è conclusa nei primi mesi del 2026. Sono, inoltre, illustrati gli esiti delle interviste di approfondimento rivolte ai referenti dei medesimi TTMM e degli EEAA.

Per i TTMM il questionario è stato strutturato in quattro sezioni specificamente finalizzate alla rilevazione: delle modalità di accesso e di svolgimento dell'istruttoria; dell'esito del fascicolo; nonché dei contenuti del provvedimento adottato. Esso è stato somministrato mediante piattaforma online e preceduto dall'invio di apposita comunicazione istituzionale formale. I dati così acquisiti sono stati raccolti e sistematizzati in un database unitario, permettendo lo svolgimento di un'analisi organica, comparabile e metodologicamente coerente.

Per quanto riguarda gli EEAA, il questionario è stato predisposto con l'obiettivo di rilevare le prassi operative adottate nella gestione delle richieste di accesso alle origini, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi, alle modalità di accompagnamento degli utenti e alle interazioni con le Autorità estere competenti. L'indagine ha registrato la partecipazione pressoché totalitaria degli Enti operanti sul territorio nazionale, consentendo la raccolta di informazioni riferibili a un ampio spettro di modelli organizzativi e di esperienze applicative.

La fase quantitativa è stata integrata da un approfondimento qualitativo basato su interviste semi-strutturate rivolte a un campione selezionato di Enti Autorizzati e a Presidenti e referenti dei Tribunali per i Minorenni, individuati sulla base di criteri di rappresentatività territoriale e di numero di istanze trattate nella materia di riferimento.

Tale fase ha consentito di esaminare in modo più approfondito specifiche dimensioni emerse in sede di rilevazione e nonché di acquisire ulteriori elementi utili alla comprensione delle principali dinamiche operative sottese.

In ambito internazionale, è stata condotta un'indagine comparativa, la cui illustrazione sintetica è riportata nella terza sezione del presente documento.

Tale linea di ricerca è stata realizzata mediante la somministrazione di un questionario quali-quantitativo alle Autorità Centrali di un gruppo selezionato di Paesi, distinti tra Paesi di accoglienza (Canada, Francia, Germania, Spagna, Svezia) e Paesi di origine (Burkina Faso, Colombia, Vietnam).

Il questionario, elaborato a partire dalle schede metodologiche predisposte dal Servizio Sociale Internazionale (SSI) per la raccolta e l'analisi dei dati sui percorsi di ricerca delle origini, è stato integrato con apposite sezioni dedicate agli aspetti procedurali e operativi, al fine di acquisire dati in ordine relativi all'evoluzione normativa, alle modalità di tutela del diritto di accesso, alle procedure in essere nonché alla presenza di servizi di accompagnamento psicologico e di mediazione culturale.

Il grado di partecipazione si è rivelato elevato e rappresenta un elemento qualificante dell'indagine. A livello nazionale, hanno partecipato 42 Enti Autorizzati su 43¹, evidenziando un forte coinvolgimento e una significativa disponibilità alla collaborazione. Per quanto concerne i Tribunali per i Minorenni, tutti gli Uffici sono stati raggiunti dalla rilevazione e hanno fornito un riscontro, seppure secondo modalità differenziate.

Una parte dei Tribunali ha proceduto alla compilazione integrale del questionario online, contribuendo in modo completo alla raccolta dei dati (8 su 28 TTMM); altri hanno fornito riscontri selettivi (20 su 28 TTMM), mentre uno soltanto ha comunicato l'assenza di istanze nel periodo di riferimento².

In ambito internazionale, tutte le Autorità Centrali coinvolte hanno fornito un riscontro, sulla base dei dati disponibili, contribuendo alla costruzione di una base informativa ampia e diversificata.

Nel complesso, il livello di partecipazione conseguito, unitamente alla varietà dei contributi acquisiti, costituisce elemento qualificante del percorso di ricerca. Esso consente di disporre di una base informativa articolata e adeguatamente rappresentativa, idonea a supportare successive fasi di analisi e approfondimento tematico, nonché a orientare eventuali sviluppi in termini di definizione di linee operative e rafforzamento delle pratiche istituzionali in materia.

¹ Non ha partecipato alla rilevazione la Fondazione Patrizia Nidoli in quanto non è stato possibile contattarla mediante i tentativi di contatto esperiti.

² Il TM di Trieste ha comunicato per e-mail l'assenza di istanze nel periodo considerato e non ha proceduto alla compilazione del questionario di rilevazione.

Sommario

01
I dati forniti dai tribunali per i minorenni

02
I dati forniti dagli enti autorizzati

03
Il diritto di accesso alle informazioni sulle origini
in alcuni selezionati paesi esteri

01

I dati forniti dai tribunali per i minorenni

Modalità di accesso delle richieste

Le richieste di accesso alle informazioni sulle origini, presentate a seguito di adozione internazionale, sono trattate dai TTMM secondo quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, Legge n. 184/83 in 24 casi su 28 (2 TTMM non hanno risposto al quesito). Tra coloro che hanno risposto l'88% dei TTMM adotta questa modalità.

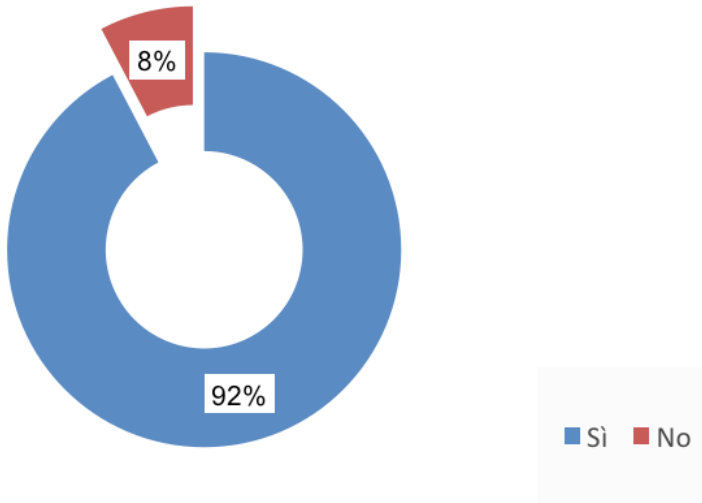


Fig. 1
Percentuale di Tribunali che trattano le richieste di accesso secondo quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, Legge n. 184/83

Tav. 1 - Tribunali che trattano le richieste di accesso secondo quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, Legge n. 184/83

Tribunali	Sì	No	Non risponde
Ancona	x		
Bari			x
Bologna	x		
Bolzano		x	
Brescia	x		
Cagliari			x
Caltanissetta	x		
Campobasso	x		
Catania	x		
Catanzaro	x		
Firenze	x		
Genova	x		
L'Aquila	x		
Lecce	x		
Messina	x		
Milano	x		
Napoli	x		
Palermo	x		
Perugia	x		
Potenza	x		
Reggio Calabria	x		
Roma	x		
Salerno	x		
Sassari	x		
Taranto	x		
Torino	x		
Trento		x	
Venezia	x		
Totale	24	2	2

Chi fornisce le informazioni e le modalità operative

Per le istanze finalizzate alla conoscenza delle proprie origini nell’ambito delle adozioni internazionali, 16 TTMM dichiarano di avere un Ufficio specifico, un cancelliere e/o amministrativo di riferimento che fornisce informazioni sull’iter da seguire. Per 10 TTMM, esiste un giudice specializzato di riferimento togato/onorario, a cui rivolgersi e, per 7 di questi, per le istanze presentate, vengono coinvolti vari giudici del settore civile, secondo la ripartizione tabellare delle competenze.

Poco meno della metà dei TTMM ha predisposto un modulo specifico a disposizione dei richiedenti: Bologna, Catania, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Venezia.

Tav. 2 - Per le istanze finalizzate alla conoscenza delle proprie origini nell’ambito delle adozioni internazionali, il Tribunale per i Minorenni:

2.1. Ha un Ufficio specifico, un cancelliere e/o amministrativo di riferimento che fornisce informazioni sull’iter da seguire?			
	v.a.	%	% sul 78% dei rispondenti
No	6	21	27
Sì	16	57	73
Non risponde	6	22	
Totale	28	100	100

2.2. Ha un giudice specializzato di riferimento togato/onorario a cui potersi rivolgere?			
	v.a.	%	% sul 79% dei rispondenti
No	12	43	55
Sì	10	36	45
Non risponde	6	21	
Totale	28	100	100

Ha vari giudici del settore civile secondo la ripartizione tabellare delle competenze			
	v.a.	%	% sul 32% dei rispondenti
No	2	7	22
Sì	7	25	78
Non risponde	19	68	
Totale	28	100	100

2.3. Ha un modulo specifico a disposizione dei richiedenti?			
	v.a.	%	% sul 78% dei rispondenti
No	11	39	50
Sì	11	39	50
Non risponde	6	22	
Totale	28	100	100

Tav. 2.1. - Elenco dei TTMM per presenza di Ufficio o soggetti di riferimento per le istanze

Tribunali	2.1. Ha un Ufficio specifico, un cancelliere e/o amministrativo di riferimento che fornisce informazioni sull'iter da seguire?	2.2. Ha un giudice specializzato di riferimento togato/onorario a cui potersi rivolgere?	2.2. Ha vari giudici del settore civile secondo la ripartizione tabellare delle competenze?
Ancona	Sì	No	n.i.
Bari	n.i.	n.i.	n.i.
Bologna	Sì	Sì	Sì
Bolzano	n.i.	n.i.	n.i.
Brescia	Sì	Sì	Sì
Cagliari	n.i.	n.i.	n.i.
Caltanissetta	Sì	No	n.i.
Campobasso	Sì	No	n.i.
Catania	Sì	No	n.i.
Catanzaro	No	No	n.i.
Firenze	Sì	No	n.i.
Genova	Sì	Sì	No
L'Aquila	No	No	n.i.
Lecce	Sì	Sì	Sì
Messina	Sì	Sì	No
Milano	Sì	Sì	Sì
Napoli	Sì	Sì	Sì
Palermo	Sì	Sì	Sì
Perugia	n.i.	n.i.	n.i.
Potenza	No	No	n.i.
Reggio Calabria	Sì	No	n.i.
Roma	Sì	Sì	n.i.
Salerno	Sì	Sì	Sì
Sassari	No	No	n.i.
Taranto	No	No	n.i.
Torino	No	No	n.i.
Trento	n.i.	n.i.	n.i.
Venezia	No	n.i.	n.i.

Le istanze

In ordine a tale tema va detto che la rilevazione ha evidenziato che le istanze presentate nel periodo di riferimento provengono tutte direttamente dai soggetti adottati. In particolare, dall'analisi dei dati forniti dai TTMM emerge che 13 uffici dichiarano di aver ricevuto almeno una richiesta da parte di adottati, mentre nei restanti 15 il valore è pari a 0. Tale evidenza conferma che l'iniziativa dell'accesso e dell'attivazione delle procedure si colloca prevalentemente in capo agli adottati stessi, quali titolari dell'interesse conoscitivo e protagonisti del percorso di ricerca delle proprie origini.

Tra i 13 Tribunali che hanno ricevuto istanze, ben 4 - peraltro caratterizzati dai livelli di frequenze più elevati - non forniscono un dettaglio delle caratteristiche delle istanze con riferimento al genere, all'età e al continente di provenienza. Pertanto, non risulta possibile elaborare un quadro complessivo e sistematico delle suddette variabili.

Il numero complessivo delle istanze presentate da adottati, finalizzate alla conoscenza delle proprie origini nelle adozioni internazionali, pervenute ai TTMM nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2024, è pari a 64.

I TTMM con il numero di istanze più alto sono, nell'ordine, Cagliari (11), Roma (9), Palermo (8) e Milano e Venezia (7).

Tav. 3 - Numero totale di istanze finalizzate alla conoscenza delle proprie origini nelle Adozioni Internazionali, pervenute nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2024 per Tribunale per i Minorenni

Tribunali	n° istanze
Ancona	0
Bari	0
Bologna	3
Bolzano	0
Brescia	4
Cagliari	11
Caltanissetta	0
Campobasso	0
Catania	5
Catanzaro	3
Firenze	2
Genova	2
L'Aquila	0
Lecce	1
Messina	0
Milano	7
Napoli	0
Palermo	8
Perugia	0
Potenza	0
Reggio Calabria	0
Roma	9
Salerno	0
Sassari	0
Taranto	0
Torino	0
Trento	2
Venezia	7
Totale	64

Rispetto all'età anagrafica, la quasi totalità delle richieste presentate da adottati è di età pari o superiore ai 25 anni (41 casi). Le domande provenienti da minorenni risultano marginali (1 caso), mentre in 14 istanze l'età non è indicata nella documentazione disponibile. Conseguenzialmente, la stima delle istanze presentate dai richiedenti 18-25enni è pari al 16% sul totale delle istanze con età nota.

Tav. 4 – Distribuzione delle istanze per età anagrafica

Fascia di età	Numero istanze
< 18 anni	1
18–25 anni	8
≥ 25 anni	41
Età non dettagliata	14
Totale istanze	64

Le ragioni alla base delle istanze di accesso alle informazioni sulle origini evidenziano la prevalenza dell'interesse alla conoscenza della madre biologica (circa 7 TTMM su 10), cui segue, con minore incidenza, l'interesse all'individuazione di fratelli e sorelle biologici ovvero di altri componenti della famiglia di origine (circa 6 TTMM su 10) e la conoscenza della propria storia preadottiva e delle ragioni dell'abbandono (circa 5 TTMM su 10). Nessuna domanda è stata presentata per conoscere l'identità dei genitori biologici motivata da gravi e comprovati motivi quali, ad esempio, esigenze connesse allo stato di salute o a specifiche problematiche sanitarie dell'adottato.

La conoscenza dell'identità del padre biologico e il conseguimento del certificato di nascita integrale si configurano quali motivazioni caratterizzate da una minore incidenza.

Infine, non risultano richieste fondate sulla necessità di accedere ad informazioni riguardanti condizioni psico-fisiche gravi di altri familiari, né su esigenze legate alla verifica di eventuali impedimenti matrimoniali come nei casi di parentela e consanguineità.

Nel dettaglio:

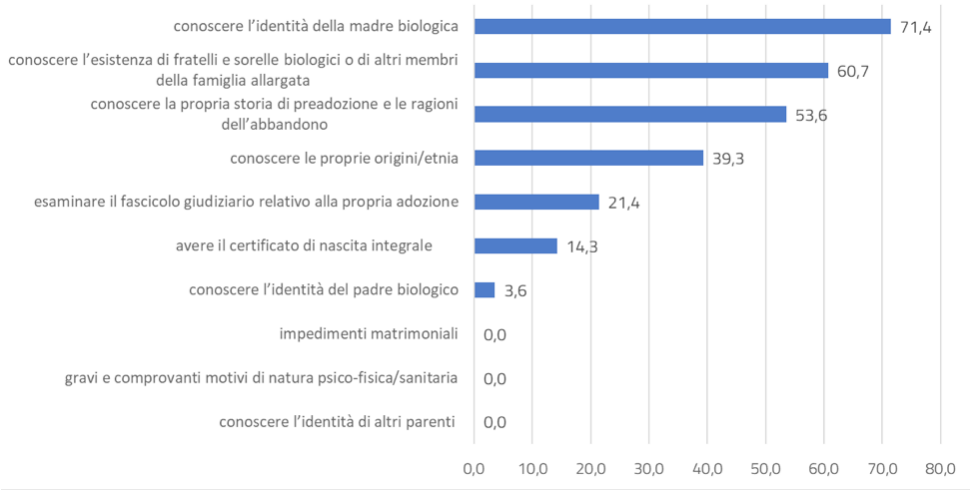


Fig. 2
Le principali motivazioni alla base delle domande di accesso alle informazioni sulle origini (risposta multipla, valori %)

Relativamente alle principali fonti informative che gli istanti chiedono di visionare, i Tribunali hanno risposto in maniera diversificata. Si registra una leggera convergenza sulla voce relativa alla visione del decreto di trascrizione con i relativi allegati (13 TTMM su 28), mentre la richiesta di accedere ad atti (quali, ad esempio, certificati di nascita formati all'estero, altri documenti di stato civile, provvedimenti giudiziari in materia di adozione, documentazione sanitaria, ecc.), emanati/conservati da Autorità o Enti di altri Stati, viene indicata da 9 TTMM.

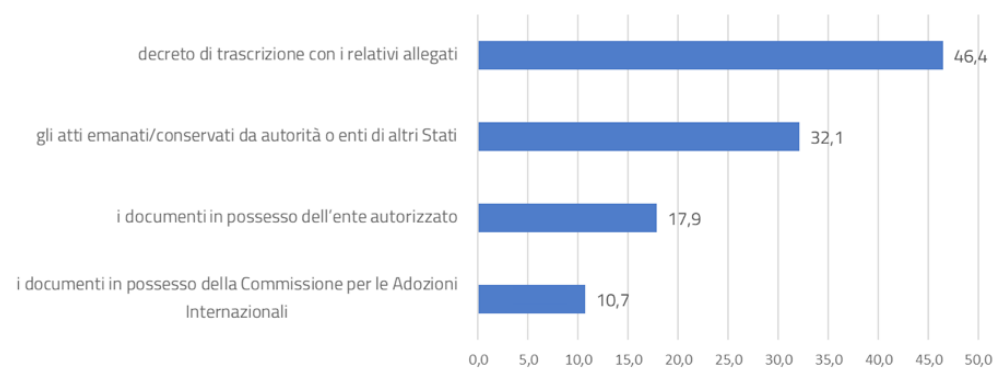


Fig. 3
Tribunali secondo le
tre principali fonti
informative che si
richiede di visionare (%
sui rispondenti)

Istruttoria

Sulla base delle informazioni raccolte, dopo la presentazione dell'istanza, i TTMM procedono a all'ascolto del richiedente con modalità differenziate.

Solo 2 TTMM dichiara di non procedere all'audizione del ricorrente (Bolzano, Trento).

Il 44% lo fa sempre (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno, Venezia) in un solo incontro, mentre nel 26% sono previsti anche con più incontri (Cagliari, Genova, Milano, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Sassari).

Tav. 5 - Dopo la presentazione dell'istanza si procede a sentire il ricorrente?

	v.a.	% sui rispondenti (28)
No, mai	2	7
Sì, sempre in un solo incontro	12	44
Sì, sempre con uno o più incontri	7	26
Si valuta caso per caso	0	0
Altro	6	23
non indicato	1	-

Relativamente all'ascolto di soggetti diversi dall'istante (quali fratelli, genitori o altri soggetti), si rileva che tale attività non viene svolta nella maggior parte dei casi (22 TTMM). Nei casi in cui si procede in tal senso, le figure maggiormente coinvolte risultano essere un genitore adottivo, i fratelli e le sorelle biologiche, ove reperibili, nonché la madre biologica.

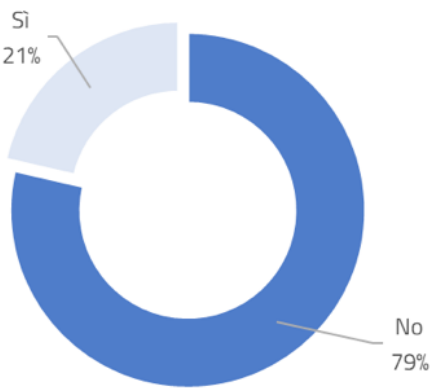


Fig. 4
Tribunali che dichiarano di non ascoltare altre persone durante l'istruttoria (composizione %)

La prassi di assumere informazioni di carattere sociale e psicologico, per valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente, quando il ricorrente è ultraventicinquenne, è piuttosto diffusa (24 TTMM su 28).

Tav. 6 - Vengono assunte informazioni di carattere sociale e psicologico per valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente quando il ricorrente è ultraventicinquenne?

	v.a.	% sui rispondenti (28)
No, mai	4	14,3
Sì, sempre	11	39,3
Si valuta caso per caso	13	46,4
Totale	28	100,0

Tav 6.1. - Se sì, specificare le modalità

	v.a.	% sui rispondenti sì alla raccolta di informazioni (24)
attraverso il coinvolgimento dei Servizi Sociali	18	75,0
solo attraverso audizione dell'istante	12	50,0
attraverso colloqui con altri soggetti (ad es. genitori, fratelli, ecc.)	1	4,2
altro (consultorio familiare)	1	4,2

I Tribunali per i Minorenni, anche per il tramite delle Procure, attivano forme di collaborazione strutturata volte alla raccolta delle informazioni necessarie da comunicare all'adottato, mediante un'interlocuzione trasversale con una pluralità di Enti e/o Servizi. In particolare, tali collaborazioni si sviluppano con i Servizi Sociali (14 TTMM su 28) e con gli Enti Autorizzati (7). È, inoltre, segnalata l'interlocuzione con Ambasciate e Rappresentanze diplomatiche, con le Forze dell'Ordine e, in alcuni casi, con le Autorità Centrali.

Tav. 7 - Il Tribunale per i Minorenni, attraverso la Procura, con quali Enti e/o Servizi crea percorsi di collaborazione strutturati per raccogliere le informazioni necessarie da comunicare all'adottato?

Enti	v.a.	% sui rispondenti sì alla raccolta di informazioni (24)
Enti Autorizzati	7	29,2
Autorità Centrali	2	8,3
Servizi Sociali	14	58,3
Altro (CAI, Forze dell'Ordine, Ambasciate e rappresentanze diplomatiche, Città metropolitana, Ospedale, Servizi Sociali, Sezione PG specializzata)	7	29,2

Esito del fascicolo

La presente sezione, in ragione del limitato tasso di risposta, presenta un contenuto informativo ridotto. Delle 64 istanze presentate ai 13 TTMM che hanno fornito informazione, l'esito – in termini di accoglimento, inammissibilità o rigetto- risulta dettagliato solo in 46 casi (7 i Tribunali). Permangono, pertanto, lacune informative con riferimento a 4 Tribunali.

Inoltre, in 2 dei 7 casi in cui il dettaglio è stato fornito, i dati risultano incompleti non consentendo la ricostruzione del totale delle istanze dichiarate.

Tav. 8 - Rispetto alle domande di accesso alle origini presentate dal 01/01/2022 al 31/12/2024:

Esito istanze	v.a.
accolte	38
Inammissibili	1
Rigettate	7

A prescindere dall'aver avuto casi di rigetto nel periodo monitorato, 4 TTMM (Lecce, Brescia, Cagliari e Bologna) dichiarano che la modalità di rigetto avviene solamente per iscritto tramite decreto. Sono ancora 4 (Trento, Milano, Palermo e Catanzaro) i TTMM che prevedono incontri di restituzione sulle motivazioni del rigetto.

Contenuti del decreto ed esecuzione

I TTMM consentono l'accesso alle notizie contenute nei propri fascicoli attraverso modalità differenziate. La possibilità di visionare atti specifici quali, ad esempio, relazioni dei Servizi Sociali, verbali di udienza, provvedimenti giudiziari e altra documentazione ritenuta rilevante, previa esclusione delle informazioni idonee a ledere la riservatezza di terze persone, risulta prevalente essendo adottata in circa 1 TM su 2. Segue, per frequenza, la consultazione integrale del fascicolo, riscontrata in 1 caso su 3. Nei casi in cui il fascicolo non venga messo a disposizione, è il Giudice che verbalmente comunica tutte le notizie riguardanti l'origine e l'identità dei genitori biologici, modalità riscontrata in poco più di 1 TM su 10.

Tav. 9 - Con quali modalità il Tribunale per i Minorenni consente l'accesso alle notizie contenute nei propri fascicoli? (sono possibili più risposte)

Modalità accesso	v.a.	% sui rispondenti (28)
visione integrale del fascicolo dell'adozione	8	28,6
visione di atti selezionati, in modo da rispettare la riservatezza di terzi	18	64,3
oralmente il giudice comunica tutte le notizie riguardanti l'origine e l'identità dei genitori biologici	8	28,6
senza mettere a disposizione il fascicolo	3	10,7
oralmente il giudice seleziona le notizie da trasmettere, senza mettere a disposizione il fascicolo	2	7,1
altre modalità	2	7,1

Tav. 10 - Elenco dei Tribunali per modalità di accesso alle notizie contenute nei fascicoli

Tribunali	visione integrale del fascicolo dell'adozione	visione di atti selezionati, in modo da rispettare la riservatezza di terzi	oralmente il giudice comunica tutte le notizie riguardanti l'origine e l'identità dei genitori biologici, senza mettere a disposizione il fascicolo	oralmente il giudice seleziona le notizie da trasmettere, senza mettere a disposizione il fascicolo	altre modalità
Ancona					
Bari		x			
Bologna		x			
Bolzano		x		x	
Brescia		x			
Cagliari					x
Caltanissetta		x			
Campobasso		x		x	
Catania	x			x	
Catanzaro				x	
Firenze	x	x			
Genova		x			
L'Aquila		x		x	
Lecce		x		x	
Messina		x		x	
Milano		x		x	
Napoli	x				
Palermo	x				
Perugia					x
Potenza		x			
Reggio C.		x			
Roma	x				x
Salerno		x			
Sassari					x
Taranto		x			
Torino	x				
Trento	x	x			
Venezia	x	x			
Totale	8	18	8	2	2

L'esito del procedimento di accesso alle informazioni sulle origini viene comunicato dal Tribunale per i Minorenni, nella maggior parte dei casi (1 caso su 2), al solo istante.
In pochi casi la comunicazione viene indirizzata ai Servizi Sociali ed alla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Tav. 11 - A chi viene fornita comunicazione da parte del Tribunale per i Minorenni circa l'esito del procedimento di accesso alle informazioni sulle origini? (possibili più risposte)

	v.a.
Commissione per le Adozioni Internazionali	3
Servizi Sociali	4
Enti Autorizzati	1
Altro	15
<i>di cui: istante (10); PM (2); altri membri della famiglia di origine (1); non specificabile (2)</i>	

Le interviste ai referenti dei TTMM

La fase qualitativa della ricerca si è articolata attraverso la somministrazione di interviste di approfondimento presso un campione di Tribunali per i Minorenni, selezionati sulla base di due criteri.

Da un lato, sono stati coinvolti Uffici – quali Bolzano e Trento – che, in risposta alla domanda n. 1 del questionario, hanno dichiarato di non applicare l’art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 184 del 1983 alle adozioni internazionali. In tali contesti emerge un orientamento interpretativo volto a escludere l’applicazione formale della suddetta disciplina, ferma restando, ove possibile, l’adozione di modalità alternative idonee a consentire forme di accesso agli atti.

Il Tribunale per i Minorenni di Perugia si colloca, invece, in una posizione peculiare: più che esprimere un orientamento definito in ordine all’applicazione dell’articolo. 28, evidenzia una sostanziale assenza di casi trattati negli ultimi anni, che ha impedito il consolidarsi di una prassi.

Dall’altro lato, è stato richiesto un approfondimento mediante intervista a Tribunali – tra cui Genova, Roma e Lecce – caratterizzati da un elevato tasso di risposta alle domande del questionario somministrato (superiore al 90%).

Dalle interviste condotte con i Presidenti e/o i referenti delle Cancellerie adozioni dei sei Tribunali selezionati (Bolzano, Trento, Perugia, Genova, Roma e Lecce) è emersa una significativa eterogeneità sia nelle modalità di applicazione dell’art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 184 del 1983 sia nelle prassi operative adottate con riferimento alle adozioni internazionali. In alcuni Uffici, come Bolzano e Trento, la disposizione è ritenuta generalmente non applicabile; tuttavia, l’accesso alle informazioni viene spesso consentito attraverso modalità alternative, quali la consultazione del fascicolo relativo al riconoscimento della sentenza straniera.

Per quanto concerne i tempi di durata delle istruttorie, dalle interviste emerge che i tempi di definizione delle richieste di accesso alle origini risultano estremamente variabili per i TTMM di Genova e Roma: tale variabilità viene principalmente ricondotta al grado di complessità delle ricerche che devono essere svolte in relazione alla singola situazione di adozione internazionale. Presso il Tribunale di Genova, ad esempio, pervengono talvolta certificati anagrafici del Paese d'origine che riportano esclusivamente il cognome degli adottanti. Di norma, la procedura seguita include l'ascolto del solo ricorrente, spesso in età avanzata e con genitori adottivi deceduti. Il referente del TM di Roma riferisce che il Tribunale ha sviluppato dal 2015 una prassi consolidata, affidando la materia a un Collegio dedicato, presieduto dal Presidente del Tribunale, al fine di garantire uniformità, continuità e specializzazione. È inoltre attivo un Osservatorio sui minorenni stranieri non accompagnati e sulle ricerche ex art. 28, istituito tramite protocollo con la Questura di Roma e supportato da tre unità operative. Pur in assenza di protocolli formalizzati in senso tecnico, la prassi interna costituisce un riferimento stabile e condiviso.

Presso il Tribunale di Lecce, i procedimenti relativi all'accesso alle informazioni sulle origini – sia per le adozioni nazionali sia internazionali – sono definiti in tempi relativamente rapidi, con decisioni generalmente adottate entro quattro mesi dal deposito dell'istanza. Quanto al sostegno delle famiglie, l'Ufficio giudiziario in collaborazione con i Servizi territoriali, risulta fortemente impegnato nella preparazione e nel supporto delle famiglie adottive. È stato, inoltre, istituito uno Sportello utenza, presidiato settimanalmente da un Giudice onorario, con funzioni di orientamento e informazione in materia di adozione e affidamento. Non emergono invece percorsi formativi specifici sul diritto all'identità personale; per le adozioni internazionali, la formazione resta prevalentemente affidata ai Servizi Sociali territoriali, con un supporto integrativo del Tribunale.

Nel complesso, il diritto di accesso alle informazioni sulle origini è gestito attraverso prassi operative differenziate, spesso non formalizzate in linee guida uniformi.

L'analisi delle interviste consente di collocare i Tribunali lungo un continuum che va da assetti organizzativi che escludono l'applicazione diretta dell'art. 28 a modelli caratterizzati da un'elevata strutturazione procedurale.

Il Tribunale di Bolzano rappresenta il caso più emblematico del primo orientamento: come emerge dalla direttiva interna del 4 febbraio 2026, l'accesso è ricondotto principalmente al diritto dell'adottato di ottenere le informazioni già in possesso dei genitori adottivi, prevedendo solo in via residuale il ricorso alla procedura ex art. 28 per l'accesso a informazioni ulteriori. In linea con tale impostazione si colloca anche il Tribunale di Trento, che, pur rigettando formalmente le istanze fondate sull'art. 28, consente l'accesso al fascicolo disponibile, adottando un approccio sostanziale orientato alla conoscenza delle origini.

Di contro, i Tribunali con elevato tasso di risposta al questionario – come Genova, Roma e Lecce – evidenziano un maggior grado di strutturazione delle procedure adottate: il Tribunale di Roma utilizza modelli standardizzati per l'accesso alle informazioni, ha istituito un Collegio dedicato e un Osservatorio sui minorenni stranieri non accompagnati, mentre il Tribunale di Lecce dispone di modulistica specifica e strumenti di informazione e orientamento.

Il confronto tra questi modelli mette in luce due approcci distinti: da un lato, Uffici che ridimensionano l'ambito applicativo dell'art. 28, privilegiando forme di accesso diretto e meno formalizzate; dall'altro, Tribunali che hanno sviluppato strumenti procedurali e prassi consolidate, rendendo l'accesso alle informazioni maggiormente sistematico.

02

I dati forniti dagli enti autorizzati

Le richieste di accesso alle origini

Hanno risposto al questionario 42 Enti Autorizzati (di seguito EEAA) su un totale di 43 EEAA (non ha risposto: Fondazione Patrizia Nidoli). Fra gli enti che hanno risposto, 28 hanno dichiarato di avere avuto richieste di accesso alle informazioni sulle origini nel periodo considerato. Il dato appare indicativo di una frequenza non trascurabile del fenomeno, evidenziando, al contempo, uno scarto rilevante rispetto alle richieste presentate presso i Tribunali per i Minorenni.

Il 91,9% degli Enti non dispone di una modulistica dedicata. Inoltre, un terzo (31,6%) indirizza i richiedenti al Tribunale per i Minorenni. Le modalità di accesso variano:

- la visione integrale del fascicolo è "spesso o sempre" consentita nel 70% dei casi,
- la comunicazione verbale delle notizie è prevalente: ci si ricorre nel 53,3% "sempre o spesso",
- il ricorso a "altre modalità" (41,7% spesso, 58,3% sempre) mostra grande eterogeneità organizzativa.

Chi fornisce le informazioni e modalità operative

Nel 95% dei casi, gli EEAA dichiarano di avere personale dedicato che, in presenza di richieste di informazioni sulle proprie origini, fornisce indicazioni sull'iter da seguire.

Le informazioni sono fornite principalmente da figure psico-sociali, ma anche da membri del Consiglio direttivo o da impiegati.

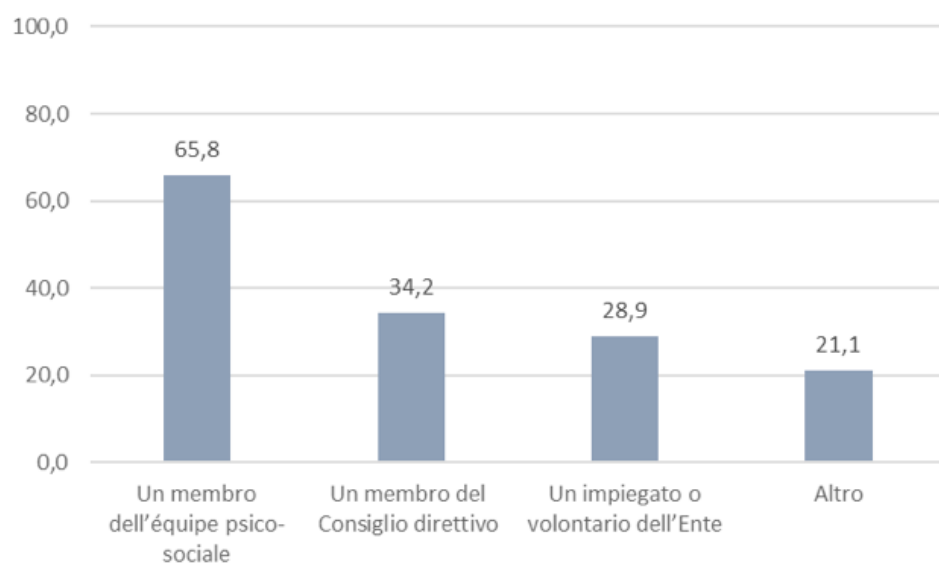


Fig. 1
Figure che all'interno dell'Ente forniscono informazioni finalizzate alla conoscenza delle proprie origini (risposta multipla, per 100 rispondenti)

Profilo dei richiedenti

Nel triennio 2022–2024, gli Enti Autorizzati hanno ricevuto complessivamente 244 richieste di accesso alle informazioni sulle origini.

La distribuzione delle richieste in base all'Ente ricevente mostra una marcata concentrazione su livelli quantitativi bassi. In particolare, oltre un quarto degli Enti registra meno di cinque richieste nel triennio 2022–2024, mentre solo una quota residuale, pari al 7–8%, segnala un numero di istanze superiori a 20. Il dato complessivo suggerisce pertanto una diffusione del fenomeno disomogenea, caratterizzata da una prevalenza di volumi limitati e da pochi casi con livelli più elevati di domanda

Le richieste provengono in prevalenza da giovani adulti (18–25 anni), ma anche da minorenni, indicando che il bisogno di conoscere le origini emerge precocemente, probabilmente in concomitanza con fasi di definizione identitaria (adolescenza).

Questi dati mostrano che, pur essendo diffusa la possibilità di richiedere informazioni sulle proprie origini, la frequenza effettiva delle richieste è ancora contenuta.

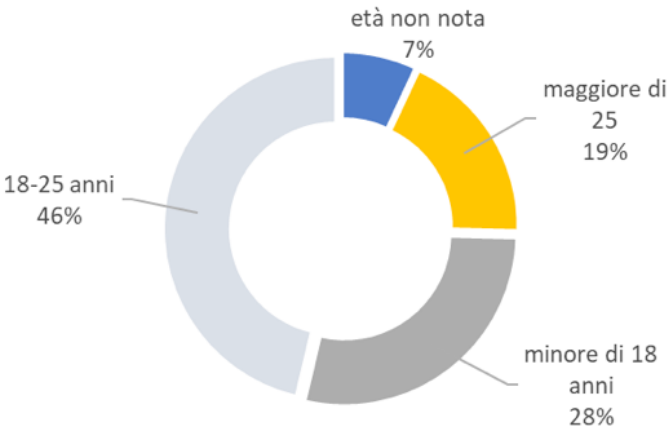


Fig. 2
Numero di richieste, finalizzate alla conoscenza delle proprie origini pervenute nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2024, per fascia di età dell'adottato (composizione %)

La distribuzione per genere è bilanciata (52,9% maschi – 47,1% femmine).



Fig. 3
Numero di richieste, finalizzate alla conoscenza delle proprie origini pervenute nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2024, per genere dell'adottato (composizione %)

Per Continente, spiccano Europa (41,6%) e America (36,0%), con percentuali minori Asia (14,2%) e Africa (8,1%).

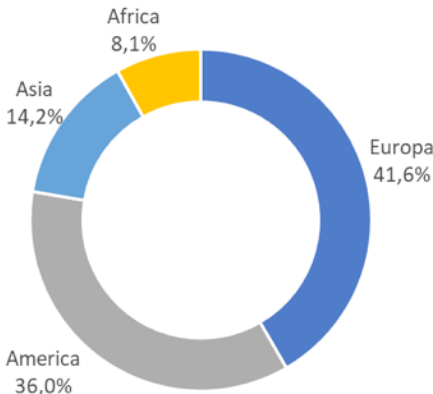


Fig. 4
Numero di richieste, finalizzate alla conoscenza delle proprie origini pervenute nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2024, secondo il Continente di provenienza (composizione %)

Motivazioni delle richieste

Le principali motivazioni delle istanze sono:

- la conoscenza della storia preadottiva e delle ragioni dell'abbandono,
- la conoscenza di fratelli o di altri membri biologici,
- la conoscenza dell'identità della madre biologica.

Nessuna rilevanza riveste la necessità di conoscere il padre biologico (0%) e vi è bassa rilevanza della necessità di conoscere l'identità di altri parenti (2,4%), mentre la salute familiare costituisce il 19% delle motivazioni alla base delle richieste.

Prevale quindi una ricerca di senso e di appartenenza.

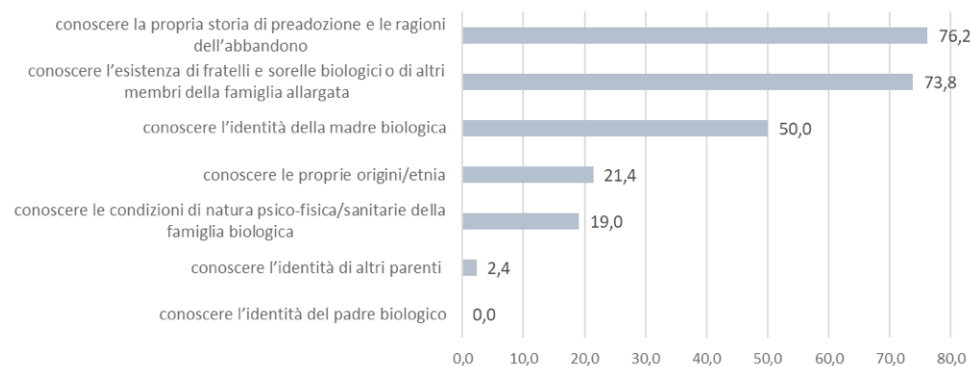


Fig. 5
Richieste pervenute all'Ente secondo le principali motivazioni alla base delle domande di accesso alle informazioni sulle origini (risposta multipla, valori %)

La gestione delle richieste

In merito a tale aspetto emerge che il 67,5% degli Enti valuta sempre il rischio di turbamento psico-fisico del richiedente; nel 32,5% la valutazione è effettuata "caso per caso".

La valutazione avviene soprattutto tramite colloqui individuali o psicologici (oltre il 50%), con un forte coinvolgimento di psicologi o equipe psicosociali.

Inoltre, il 61,5% prevede sempre un'assistenza psicologica, un dato positivo in termini di accompagnamento emotivo.

Ruolo di mediazione internazionale

Nel 67,5% dei casi, l'Ente funge da mediatore tra adottato e Autorità estere, con modalità diversificate: referenti locali, contatti via mail, comunicazioni formali, videochiamate, o canali ufficiali. Ciò mostra una rete di cooperazione internazionale complessa ma non uniforme, influenzata dalle prassi dei diversi Paesi.

Richieste da parte della famiglia biologica

Nel 67,5% dei casi, anche membri della famiglia biologica (madre, fratelli, zii) si sono rivolti agli Enti, principalmente per stabilire contatti o conoscere lo stato di benessere dell'adottato. Tuttavia, la risposta non è sempre possibile: mancanza di documentazione (38,9%), assenza di legittimazione (27,8%), difficoltà di contatto con istituti chiusi o Autorità non reperibili (33,3%). Emergono criticità legate alla gestione e conservazione delle informazioni nel lungo periodo.

Le interviste ai referenti degli EEAA

Per quanto concerne gli EEAA, sono state realizzate complessivamente otto interviste di approfondimento, individuando gli Enti sulla base di due criteri principali. Da un lato, è stata considerata la maggiore numerosità delle richieste ricevute con il coinvolgimento degli enti SOS Bambino, AIBI, NOVA, SRAI, CIAI; dall'altro, è stato adottato un criterio di rappresentatività territoriale, attraverso l'inclusione di realtà operanti nel Centro e Sud Italia (GVS - Potenza, AFN - Roma, ASA - Catania). Gli intervistati sono stati prevalentemente psicologi e assistenti sociali operanti all'interno degli Enti; fanno eccezione il GVS, per cui è stata intervistata una sociologa, e ASA, rappresentato dalla responsabile dell'Ente.

Dall'analisi delle interviste emerge che l'avvio delle richieste di ricerca delle origini si configura come un processo generalmente informale e progressivo, che prende forma soprattutto attraverso contatti telefonici o via e-mail, talvolta inseriti nei percorsi post-adozione o connessi a bisogni personali che emergono nel corso del ciclo di vita. In questa fase iniziale, gli Enti svolgono una funzione cruciale di ascolto e orientamento, accogliendo la domanda dell'adottato e accompagnandolo nella definizione di un percorso che prevede la valorizzazione della centralità del colloquio psico-sociale e l'attenzione per la condizione emotiva della persona che intraprende tale percorso.

Il percorso si articola in più fasi - dall'accoglienza alla valutazione, dall'accompagnamento psicologico alla gestione operativa dei contatti o dell'eventuale viaggio, fino alla restituzione finale - ed è caratterizzato da un'elevata personalizzazione, costruita sulla specificità della storia individuale e familiare.

In questo contesto, risulta centrale il ruolo dell'équipe multidisciplinare, composta da psicologi, assistenti sociali, esperti legali e referenti esteri, che garantisce un accompagnamento continuativo e attento anche ai rischi emotivi e relazionali connessi alla ricerca, attraverso una chiara definizione degli aspetti informativi e operativi.

Le modalità di intervento, pur variabili tra gli Enti, seguono generalmente una sequenza operativa che comprende colloqui, rilettura del fascicolo adottivo, verifica dei canali attivabili nel Paese d'origine, preparazione all'eventuale viaggio e momenti di restituzione. I tempi risultano eterogenei e non rigidamente prevedibili, potendo oscillare da poche settimane a diversi mesi, anche in funzione della collaborazione delle Autorità estere. Prevale un approccio orientato al caso per caso, che consente interruzioni, riprese e rimodulazioni del percorso, confermando la centralità della flessibilità operativa.

Un elemento trasversale a tutte le esperienze è il coinvolgimento della famiglia adottiva, centrale quando il richiedente è una persona minorenni ma presente lungo l'intero percorso anche quando la richiesta proviene da un adottato adulto. La comunicazione è generalmente improntata alla trasparenza, ma non priva di complessità: le famiglie possono esprimere sostegno, ma anche timori, resistenze e ambivalenze, spesso legati a tempi emotivi non coincidenti con quelli dei figli o a paure connesse al significato del legame biologico. Gli Enti intervengono attraverso colloqui, mediazione e supporto psicologico, con l'obiettivo di costruire uno spazio condiviso che consenta di integrare tali vissuti.

Per gli adottati, la ricerca delle origini rappresenta una tappa significativa del percorso identitario, attraversata da emozioni complesse - curiosità, ansia, speranza e timore - e da esiti non sempre prevedibili.

Quando adeguatamente accompagnato, il percorso può favorire una maggiore integrazione della propria storia e un rafforzamento dei legami familiari; in altri casi, può generare delusione, dolore o senso di incompiutezza. Tra i principali fattori facilitanti si evidenziano la preparazione psicologica, il coinvolgimento della famiglia, la presenza di referenti affidabili nel Paese d'origine e l'esistenza di protocolli chiari; le criticità più rilevanti sono invece legate alla scarsità di informazioni disponibili, alle risposte incerte delle Autorità estere e al rischio di aspettative irrealistiche.

Nel complesso, emerge una visione condivisa tra gli Enti: la ricerca delle origini non si riduce a un atto informativo, ma si configura come un processo delicato e trasformativo, che richiede tempo, accompagnamento competente e un attento equilibrio tra dimensione individuale, familiare e istituzionale, al fine di sostenere un percorso identitario integrato e rispettoso dei bisogni della persona adottata.

03

Il diritto di accesso alle informazioni sulle origini in alcuni selezionati paesi esteri

Introduzione

Il diritto di accedere alle informazioni sulle proprie origini nell'ambito dell'adozione internazionale può ormai considerarsi consolidato a livello internazionale, europeo e nazionale. Tuttavia, in materia si registra una generale mancanza di uniformità nelle procedure, nei riferimenti normativi e nelle modalità operative di attuazione. Da questo aspetto è emersa l'esigenza di raccogliere informazioni sistematiche sulle prassi adottate nei principali Paesi di origine e di accoglienza nell'ambito delle procedure di adozione internazionale, al fine di comprenderne convergenze e divergenze.

Per lo sviluppo di un'indagine comparativa sulle pratiche di ricerca e accesso alle informazioni relative alle origini nei Paesi selezionati — Paesi di accoglienza (Canada, Francia, Germania, Spagna, Svezia) e Paesi di origine (Burkina Faso, Colombia, Vietnam) — è stato predisposto un questionario quali-quantitativo da disseminare presso le rispettive Autorità Centrali. Le Autorità coinvolte hanno risposto positivamente, garantendo collaborazione e adesione alle richieste avanzate, nei limiti dei dati a loro disposizione. Per quanto concerne il Canada occorre segnalare che i dati ricevuti si riferiscono a 4 Province (Prince Edward Island, Manitoba, British Columbia, Alberta) sulle 10 esistenti.

I questionari sono stati elaborati a partire dalle schede predisposte dal Servizio Sociale Internazionale (SSI), che hanno costituito la griglia di riferimento per l'analisi comparativa. Per alcuni Stati — Burkina Faso, Vietnam e Canada — per i quali non era ancora disponibile una scheda dedicata alla ricerca delle origini, le informazioni sono state raccolte ex novo attraverso contatti diretti con le Autorità competenti.

Le schede SSI definiscono principalmente la cornice storica e normativa dell'adozione internazionale e del diritto a conoscere le proprie origini, offrendo un quadro istituzionale validato, ove possibile, tramite interlocuzioni locali.

I questionari quali-quantitativi, differenziati nella formulazione per Paesi di origine e Paesi di accoglienza, sono stati, invece, maggiormente calibrati sulla finalità di raccolta di dati procedurali e operativi concernenti le modalità concrete di gestione delle richieste di accesso alle origini.

I questionari hanno permesso di approfondire come viene effettivamente gestita una richiesta di ricerca, quali procedure operative siano adottate (Autorità competenti, documenti richiesti, tempi di risposta, forme di collaborazione internazionale, presenza di mediazione culturale, servizi di supporto psicologico), nonché le principali criticità, ostacoli e buone pratiche rilevate. Le Autorità Centrali interpellate hanno, inoltre, fornito aggiornamenti normativi e integrazioni utili a rappresentare in modo più fedele la situazione attuale. In particolare, le risposte provenienti da Francia, Spagna, Colombia e Svezia includono elementi aggiuntivi, rispetto alle schede predisposte dal SSI, in ordine ai servizi di counselling, ai meccanismi di cooperazione bilaterale e alle più recenti innovazioni legislative.

La presente sezione comparativa si fonda dunque sull'analisi sistematica dei formulari quali-quantitativi compilati dalle Autorità Centrali dei Paesi selezionati, con l'obiettivo di esaminare l'attuazione concreta del diritto di accesso alle informazioni sulle origini nell'ambito dell'adozione internazionale.

L'approccio comparativo consente di analizzare alcune dimensioni centrali quali: il contesto normativo e, in particolare, il riconoscimento del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini; le modalità di conservazione e gestione degli archivi; le procedure amministrative e giudiziarie attivabili nei Paesi selezionati per la ricerca delle origini; l'eventuale supporto psicologico e post-adozione garantito.

Il contesto normativo e, in particolare, il diritto di accesso alle informazioni sulle origini

L'analisi dei questionari compilati dalle Autorità Centrali dei Paesi selezionati evidenzia una progressiva convergenza degli ordinamenti verso la valorizzazione degli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dalla ratifica e dall'attuazione della Convenzione de L'Aja del 1993 sulla protezione dei minorenni e la cooperazione in materia di adozione internazionale, che hanno inciso in modo significativo sull'organizzazione dei sistemi adottivi rafforzando garanzie procedurali, cooperazione tra Autorità Centrali e riferimento al principio del superiore interesse del minore quale criterio interpretativo fondamentale. Nei Paesi di origine, l'evoluzione normativa si è tradotta in riforme volte a sistematizzare l'adozione internazionale e a rafforzarne la dimensione pubblicistica.

In Vietnam il quadro normativo si caratterizza per una progressiva sistematizzazione e per una forte centralizzazione amministrativa, poiché la legge sull'Adozione del 2010 introduce una disciplina organica e attribuisce al Ministero della Giustizia – Department of Public Records Administration – il ruolo di Autorità Centrale ai sensi della Convenzione de L'Aja. Sul piano del diritto all'accesso alle informazioni sulle origini, la legge del 2010 riconosce all'adottato il diritto di conoscere le proprie origini e vieta ostacoli al suo esercizio, in coordinamento con la legge sull'infanzia e l'adolescenza del 2016. Tale legge stabilisce, altresì, un diritto alla privacy e alla protezione delle informazioni personali e un diritto di accesso alle informazioni da esercitarsi in modo appropriato all'età e nel coordinamento con la normativa secondaria richiamata nel questionario (Joint Circular 03/2016 e Official Letter 74/2021), che disciplina la cooperazione con le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza nelle ricerche in materia di origini.

L'accesso alle informazioni viene realizzato tramite una procedura controllata, che può essere attivata dall'adottato o dai genitori adottivi mediante richiesta diretta o tramite Autorità Centrale del Paese di residenza abituale dell'adottato, del Paese ricevente che ha trattato l'adozione o tramite Enti Autorizzati stranieri. Tale procedura si fonda sulla verifica dell'identità da parte dell'Autorità Centrale del Paese di residenza abituale/Paese di accoglienza e, per la divulgazione di dati identificativi, presuppone il consenso della famiglia biologica, pienamente informata e accompagnata nel processo, a conferma di un bilanciamento strutturato tra diritto all'identità e tutela della riservatezza delle famiglie di origine in un quadro di forte presidio statale.

In Colombia, l'evoluzione normativa mostra un progressivo rafforzamento della dimensione pubblicistica dell'adozione: la ley n. 1098 del 2006, Codice dell'Infanzia e dell'adolescenza, qualifica l'adozione come misura di protezione e ne sancisce il carattere di *extrema ratio*, prevedendo una riserva legale dei fascicoli per 20 anni, mentre l'art. 76 riconosce il diritto dell'adottato maggiorenne – o dei genitori adottivi in caso di minore età – di accedere alla "Historia de Atención". La gestione delle procedure e della documentazione è affidata all'Istituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) che garantisce custodia centralizzata e tracciabile anche tramite il Sistema de Información Misional (SIM) attivo dal 2009, configurando un modello accentrato nel quale la ricerca delle origini si struttura come servizio pubblico articolato. Quest'ultimo prevede la possibilità di rilascio di copia del fascicolo, la ricerca attiva della famiglia biologica, la registrazione delle istanze della famiglia di origine.

Il Burkina Faso presenta un quadro normativo meno dettagliato sul piano procedurale, ma formalmente inserito nel sistema della Convenzione de L'Aja; la disciplina si fonda sul Code des personnes et de la famille (del 1989 e aggiornato nel 2025), sul Manuale di presa in carico dei minori privi di famiglia (2014) e sul Manuale di procedura per l'adozione nazionale e internazionale (2013): pur in assenza di una disciplina dettagliata come prevista in Vietnam e Colombia, l'accesso è di fatto riconosciuto all'adottato, mentre non è previsto un diritto autonomo per i membri della famiglia biologica di avviare la ricerca; l'Autorità Centrale gestisce le richieste presentate dall'adottato maggiorenne o dagli adottanti; è previsto il diritto all'anonimato dei genitori biologici e la conservazione indeterminata delle informazioni presso strutture di accoglienza e Autorità pubbliche, delineando un modello con forte controllo amministrativo ma con minore formalizzazione dei meccanismi di bilanciamento tra identità e riservatezza.

Nel complesso, nei Paesi di origine il contesto normativo è contraddistinto dalla centralità dell'Autorità pubblica, dal controllo istituzionale della procedura adottiva, della conservazione documentale e da un diritto di accesso strettamente connesso alla gestione amministrativa dell'archivio, con marcata attenzione alla protezione della riservatezza della famiglia biologica.

Nei Paesi di accoglienza, l'evoluzione normativa ha consolidato l'integrazione tra disciplina dell'adozione internazionale, tutela dei diritti fondamentali, protezione dei dati personali. In tale quadro, il diritto di accesso alle informazioni sulle origini assume progressivamente la configurazione di diritto soggettivo dell'adottato, pur con differenze strutturali legate all'assetto istituzionale e al grado di procedimentalizzazione.

In Germania, le riforme culminate nell'Adoption Assistance Act del 2021 hanno rafforzato la base giuridica del diritto alla ricerca delle origini (con modifiche apportate alla Adoption Placement Act del 1976) e promosso un sistema più "aperto" e trasparente; l'adottato può richiedere informazioni e accedere al fascicolo a partire dai 16 anni - prima, l'accesso può essere esercitato dai genitori adottivi quali rappresentanti legali - e la richiesta può essere presentata anche in modo informale, con tempi dipendenti dal caso e senza costi, salvo la corresponsione di eventuali diritti di registro. Nel sistema tedesco, la richiesta dell'adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini non è rivolta, in via ordinaria, all'Autorità Centrale federale, bensì all'Ente che ha concretamente gestito la procedura adottiva. In particolare, la competenza spetta agli Uffici centrali per le adozioni dei Land (Land Youth Welfare Offices) oppure agli Enti Autorizzati (Accredited Adoption Bodies - AAB) che hanno seguito il collocamento adottivo.

L'Autorità Centrale federale, individuata nel Federal Office of Justice, svolge invece una funzione prevalentemente di coordinamento e archiviazione. Essa conserva, in un sistema informativo centrale, i dati relativi alle adozioni internazionali concluse dal 2002 in poi, nei casi in cui sia stato coinvolto un Ente Autorizzato o un'Autorità competente. Il diritto non può essere garantito in maniera automatica, perché l'Autorità competente valuta possibili interessi contrapposti dei genitori biologici "oltre il mero desiderio di segretezza" e, nei casi di nascita confidenziale ai sensi della normativa sulle gravidanze in situazioni di conflitto, la madre può opporsi alla divulgazione del certificato di origine e la decisione può spettare al Tribunale della famiglia, fermo restando che possono essere rilasciate informazioni non identificative.

Inoltre, l'Agenzia di collocamento è obbligata a informare i genitori adottivi del diritto del minore a consultare i fascicoli al compimento dei 16 anni e a supportare i genitori adottivi (e biologici) su come comunicare le origini al figlio, mentre non vi è un obbligo legale generale di informare direttamente il minore adottato. In parallelo, le Agenzie sono tenute a discutere e registrare (con consenso revocabile) modalità di condivisione di informazioni/contatti tra famiglie nell'interesse del minore, e la legge consente ai genitori biologici di richiedere informazioni generali sul minore se volontariamente fornite dagli adottivi e se non contrarie al migliore interesse del minore d'età.

In Francia, il sistema è segnato da un forte coinvolgimento statale attraverso la Mission de l'Adoption Internationale (MAI), e la disciplina dell'accesso si fonda sulla legge n. 2002-93 del 22 gennaio 2002 che ha inserito nel Code de l'action sociale et des familles gli artt. L. 225-14-1 e L. 225-14-2. Occorre segnalare che tali disposizioni sono state modificate, a loro volta, dalla legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013 e dall'ordinanza n. 2015-1341 del 23 ottobre 2015. L'accesso ai documenti contenuti nel fascicolo conservato presso gli archivi del Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri avviene nel rispetto del Code des relations entre le public et l'administration e del Regolamento generale UE in materia di protezione dei dati personali (RGDP). In materia di adozione, inoltre, la titolarità dell'accesso è riconosciuta all'adottato (maggiorenne o minore con consenso del rappresentante legale). Non esiste una disposizione specifica che obblighi i genitori adottivi o l'Autorità a informare il minore della propria adozione o delle origini biologiche; quanto al tema dell'anonimato, non vi è una disciplina specifica per l'adozione internazionale, ma l'ordinamento conosce l'istituto dell'accouchement sous X (nascita anonima) previsto dalla normativa generale di protezione dell'infanzia, che incide indirettamente sulle dinamiche di accesso alle origini.

Nel caso spagnolo, la configurazione costituzionale dello Stato, caratterizzata da un marcato decentramento territoriale, incide in modo significativo anche sulla disciplina dell'adozione e dell'accesso alle informazioni sulle origini. La competenza è, infatti, ripartita tra il livello statale e quello delle Comunità Autonome, cui spetta in larga misura la gestione dei procedimenti adottivi e dei servizi di protezione dell'infanzia, mentre lo Stato conserva funzioni di coordinamento e di tenuta dei registri centrali, in particolare attraverso la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia incardinata presso il Ministero competente.

Il diritto di accesso alle informazioni sulle origini è riconosciuto esclusivamente alla persona adottata, una volta raggiunta la maggiore età, oppure, se minore, ai propri rappresentanti legali. Tale diritto si colloca in un delicato bilanciamento tra tutela dell'identità personale e protezione della riservatezza dei terzi coinvolti.

Particolarmente significativa è l'evoluzione in materia di anonimato materno. Fino al 1999 era ammesso il parto anonimo; tuttavia, con la sentenza del Tribunale Supremo del 21 settembre 1999, l'occultamento dell'identità della madre è stato ritenuto incostituzionale. Da allora, i dati relativi alla filiazione biologica risultano nell'iscrizione originaria di nascita e possono essere messi a disposizione della persona adottata. Permane, tuttavia, un contenzioso in cui emerge un possibile conflitto fra il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e l'interesse della famiglia biologica a mantenere l'anonimato; secondo l'interpretazione fornita dall'Autorità Centrale spagnola interpellata, in tale conflitto prevale il diritto all'identità.

Al contempo, il sistema conserva una dimensione di riservatezza “procedimentalizzata”. Il Regolamento della Ley del Registro Civil stabilisce infatti che non può essere data pubblicità, senza autorizzazione specifica, alla filiazione adottiva o a circostanze che ne rivelino il carattere. Ciò significa che la trasparenza non è garantita in maniera automatica né indiscriminata, ma subordinata a specifiche condizioni e controlli formali.

In Svezia, le riforme del 2003 e del 2018 hanno consolidato il sistema adottivo e, con gli emendamenti del 2018 (SCS 2018:1288), hanno riconosciuto il diritto dell'adottato a conoscere la propria origine; il quadro è fondato sul principio costituzionale di accesso agli atti pubblici (Freedom of the Press Act), temperato dalle previsioni stabilite nel Public Access to Information and Secrecy Act del 2009. Occorre evidenziare che nel sistema svedese ogni cittadino ha accesso gratuito ai documenti ufficiali, ma alcune informazioni sensibili sono coperte da segreto (con regole differenziate a seconda dell'Autorità detentrica - incluso il Family Law and Parental Support Authority - Autorità Centrale svedese - MFoF). I documenti detenuti dagli Enti Autorizzati (AAB) possono essere forniti solo all'adottato (o alla persona cui si riferiscono) e i documenti dei Social Services possono essere forniti a una persona di maggiore età. L'accesso ai certificati di nascita può essere ristretto se la divulgazione arreca danno alla persona o a soggetti a essa vicini e, se l'accesso identificativo è negato per proteggere l'identità dei genitori biologici, possono essere rese disponibili informazioni non identificative (età, salute, situazione sociale, ragioni dell'adozione). Sul piano dell'informazione, può essere evidenziato il principio secondo cui il minorenni ha diritto a essere informato dai genitori dell'adozione “non appena l'informazione risulti appropriata” rispetto ai suoi bisogni e a ciò che esprime; infine, pur in un sistema non centralizzato (archivi presso MFoF, AABs, Tribunali, ecc.), sono previsti servizi di supporto e counselling (anche tramite soluzioni esternalizzate e finanziate dallo Stato).

In Canada, la struttura federale implica una disciplina in materia principalmente di livello provinciale che implica modelli differenziati tra Province, oscillanti tra apertura dei registri e meccanismi di “disclosure salvo veto”. In British Columbia l'adottato e i genitori biologici possono richiedere alla Vital Statistics Agency (Uffici dello stato civile) il certificato di nascita (con l'indicazione di una soglia di età stabilita nella maggiore età del richiedente), ma la comunicazione di dati identificativi può essere limitata da un disclosure veto (per adozioni anteriori a novembre 1996) o da una no-contact declaration (per adozioni successive, con rilascio dei dati ma divieto legale di contatto). Tali strumenti sono attivabili sia dai genitori biologici sia dagli adottati (questi ultimi dopo i 18 anni). In Manitoba la normativa provinciale (Adoption Act e Regulation) disciplina mantenimento, sicurezza e disclosure delle informazioni. Il sistema provinciale circoscrive l'erogazione dei *birth records* alle adozioni domestiche (nascita e adozione in Manitoba), mentre per le adozioni interprovinciali o internazionali viene segnalata l'assenza di una base normativa e organizzativa adeguata, subordinando eventuali sviluppi a future modifiche legislative e alla disponibilità di risorse.

Nella Provincia di Prince Edward Island il sistema prevede, in linea generale, la possibilità di accesso a informazioni identificative relative all'adozione. Tuttavia, per le adozioni concluse prima del 31 gennaio 2020 è stato introdotto un meccanismo di *opt-out* attraverso il cosiddetto disclosure veto, che consente alla persona interessata di opporsi alla divulgazione dei propri dati identificativi. Tale facoltà non è invece prevista per le adozioni perfezionate successivamente a tale data, per le quali l'accesso alle informazioni identificative opera senza possibilità di veto preventivo.

La disciplina provinciale stabilisce inoltre regole differenziate in relazione ai soggetti legittimati e alla tipologia di documenti accessibili. In particolare, i genitori biologici possono ottenere copia dell'Adoption Order, con oscuramento dei dati identificativi degli adottanti. È altresì prevista la possibilità, per i figli di un genitore biologico deceduto, di richiedere analoga documentazione. La mancata previsione di un diritto in capo ai nonni biologici evidenzia come il sistema distingua nettamente tra titolari primari del diritto all'informazione (adottato e, in misura circoscritta, genitori biologici) e familiari ulteriori, nei cui confronti l'accesso resta escluso, a tutela della riservatezza e della stabilità del rapporto adottivo.

Nel complesso, il confronto tra ordinamenti conferma una comune integrazione della Convenzione de L'Aja del 1993 quale architrave normativa e una crescente esplicitazione del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, ma evidenzia anche differenze rilevanti: nei Paesi di origine il diritto è fortemente connesso alla gestione pubblica degli archivi informativi e alla tutela della riservatezza della famiglia biologica, con procedure controllate e centralità dell'Autorità pubblica. Nei Paesi di accoglienza il diritto di accesso alle informazioni sulle origini tende progressivamente a configurarsi come espressione del diritto all'identità personale dell'adottato. Tale diritto, tuttavia, non opera in modo assoluto, ma si inserisce all'interno di procedure formalizzate e "procedimentalizzate", nelle quali l'accesso è disciplinato da meccanismi di bilanciamento con la tutela dei dati personali e degli interessi di terzi.

La conservazione delle informazioni e la gestione degli archivi

La conservazione delle informazioni relative all'adozione costituisce un presupposto essenziale per l'effettività del diritto di accesso alle informazioni sulle origini. La comparazione tra i Paesi analizzati evidenzia differenze significative quanto a durata della conservazione, Autorità competenti e grado di centralizzazione degli archivi informativi; tuttavia, in tutti i sistemi la conservazione si collega anche alla cooperazione con il Paese di accoglienza, come previsto dagli artt. 30 e 31 della Convenzione de L'Aja del 1993.

Nei Paesi di origine, la conservazione delle informazioni è generalmente affidata all'Autorità Centrale o a Enti pubblici competenti in materia di protezione dell'infanzia, e risulta strettamente funzionale tanto al controllo di legalità delle procedure quanto alla cooperazione internazionale.

In Colombia, i fascicoli adottivi sono custoditi dall'Istituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), che svolge un ruolo centrale nella gestione dell'intero sistema adottivo. La documentazione conservata comprende gli atti relativi alla procedura di adozione, i dati identificativi delle parti coinvolte, le informazioni sulla famiglia biologica, nonché gli atti amministrativi e giudiziari adottati nel corso del procedimento.

L'assetto colombiano è caratterizzato da un regime di riserva documentale formalmente disciplinato. L'accesso alle informazioni non è libero né diretto, ma è subordinato all'attivazione di una procedura amministrativa e al controllo dell'Autorità competente, che verifica la legittimazione del richiedente e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, l'art. 75 della Ley 1098/2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) stabilisce una riserva legale di venti anni decorrenti dalla definitività della decisione giudiziaria di adozione. Decorso tale termine, il fascicolo continua a essere custodito dall'ICBF e mantiene carattere confidenziale; l'accesso è riconosciuto in via principale alla persona adottata, oltre ai soggetti espressamente legittimati durante il periodo coperto da riserva (principalmente adottato, genitori adottivi, Autorità Giudiziaria).

La conservazione riguarda l'intera documentazione relativa al processo adottivo e alla permanenza del minorenne nei Servizi di protezione, includendo atti amministrativi e giudiziari, relazioni psicosociali, referti medici e ogni altra documentazione confluita nella cosiddetta *Historia de Atención*. A partire dal 2009, l'ICBF si avvale inoltre del Sistema de Información Misional (SIM), una piattaforma informatica che consente la registrazione delle attività, il consolidamento dei dati e il monitoraggio del percorso amministrativo di protezione, rafforzando così la tracciabilità e l'organizzazione archivistica del sistema.

In Vietnam, la conservazione degli archivi relativi alle adozioni internazionali si articola su un duplice livello, centrale e provinciale. Il *Department of Public Records Administration*, incardinato presso il Ministero della Giustizia e designato quale Autorità Centrale ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1993, svolge un ruolo di coordinamento e supervisione. Parallelamente, i Dipartimenti provinciali competenti — in particolare i Dipartimenti provinciali della Giustizia coinvolti nella procedura adottiva — sono responsabili della gestione e della custodia della documentazione a livello territoriale.

Il sistema si caratterizza pertanto per una struttura amministrativa territorialmente articolata, nella quale la conservazione dei fascicoli è distribuita tra Autorità Centrali e locali, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Con riferimento alla durata della conservazione, la normativa prevede che i registri e i fascicoli adottivi siano archiviati a tempo indeterminato, configurando un obbligo di conservazione permanente. Tali documenti rientrano inoltre nell'ambito delle competenze dell'Autorità archivistica nazionale, inserendosi nel più ampio sistema di gestione degli archivi pubblici dello Stato vietnamita.

In Burkina Faso, la conservazione delle informazioni adottive è affidata principalmente all'Autorità Centrale presso il Ministero competente per l'Azione Sociale (con coinvolgimento delle direzioni territoriali e dell'Autorità Giudiziaria), in un quadro complessivamente meno formalizzato rispetto al modello colombiano (centralizzato) o a quello vietnamita (multilivello), con possibili ricadute sull'uniformità delle prassi e sulla completezza della documentazione. La durata indicata è indeterminata; tra le informazioni conservate figurano dati personali e materiali relativi alla "storia del bambino", identità e documentazione/oggetti personali (ad es. foto, "livret d'or").

In sintesi, nei Paesi di origine la conservazione è strettamente legata alla funzione pubblica di tutela del minorenne e alla cooperazione internazionale in materia di adozione.

Nei Paesi di accoglienza, la conservazione delle informazioni è finalizzata primariamente anche alla tutela del diritto all'identità personale e può assumere forme più articolate e, in alcuni casi, decentralizzate o policentriche.

In Germania, la conservazione dei fascicoli adottivi è affidata principalmente agli *Jugendämter* (Uffici per la Gioventù) e agli Enti o Agenzie autorizzati nella gestione del collocamento adottivo, con il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria per quanto concerne gli atti decisionali, in particolare la sentenza di adozione.

Il sistema presenta una struttura decentrata su base territoriale, in quanto la competenza amministrativa è distribuita tra i Länder; tuttavia, esso è caratterizzato da elevati standard di tracciabilità e organizzazione archivistica, funzionali anche a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso dell'adottato, riconosciuto – nel quadro normativo vigente – a partire dai 16 anni.

In caso di cessazione dell'attività di un'Agenzia di collocamento adottivo, pubblica o privata, l'intera documentazione relativa ai singoli casi deve essere trasferita all'Autorità Centrale competente del Land, assicurando così la continuità della conservazione e dell'accesso. I dati relativi a ciascun caso di collocamento devono essere conservati per un periodo di 100 anni dalla data di nascita del minore, decorso il quale sono cancellati.

I fascicoli comprendono sia informazioni identificative — quali nomi, sesso, date e luoghi di nascita, nazionalità, stato civile e residenza o dimora abituale del minorenne e delle famiglie coinvolte — sia informazioni non identificative relative al percorso adottivo e alle circostanze del collocamento. La divulgazione di tali informazioni è regolata dalla normativa in materia di accesso e protezione dei dati, potendo essere limitata in presenza di motivi particolarmente rilevanti di tutela della riservatezza o di interessi contrapposti meritevoli di protezione. In Francia, la conservazione dei fascicoli adottivi è affidata a una pluralità di Autorità, coerentemente con l'organizzazione amministrativa del sistema. I fascicoli non sono centralizzati presso un'unica Autorità, ma possono essere detenuti da diversi soggetti a seconda della procedura seguita. In particolare, per le adozioni internazionali, i dossier possono essere conservati dagli Organismes Autorisés pour l'Adoption (OAA) e dall'Agence Française de l'Adoption (AFA), i quali sono tenuti a custodirli per tutta la durata della loro autorizzazione amministrativa; in caso di cessazione dell'attività, la documentazione è trasferita agli archivi dipartimentali competenti.

Per le adozioni nazionali, i fascicoli sono detenuti dai Servizi dell'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Un ruolo rilevante è inoltre svolto dal Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, attraverso il *Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve*, che conserva i fascicoli individuali, inclusi quelli relativi alle adozioni internazionali. La conservazione in formato cartaceo è indicata come illimitata. I fascicoli possono contenere sia informazioni identificative che non identificative, tra cui certificati di nascita (originari e post-adozione), referti medici e documentazione sociosanitaria dal Paese di origine, consensi e provvedimenti sull'adottabilità, decisioni e accordi di abbinamento tra Francia e Paese di origine, decisione finale di adozione, copie di passaporto e visto. Quanto alle regole di comunicazione, il sistema distingue in base all'anzianità del fascicolo.

Se il dossier ha più di cinquant'anni, la comunicazione avviene in linea generale senza oscuramenti. Se, invece, ha meno di cinquant'anni, le informazioni relative ai genitori biologici restano in principio accessibili, ma possono essere oggetto di oscuramento quando ciò sia necessario per la tutela della vita privata o per la protezione dei dati sanitari.

Sono inoltre oscurate le informazioni contenenti giudizi di valore riferibili a persone identificabili, nonché i dati la cui divulgazione possa arrecare un pregiudizio. I nomi dei fratelli e delle sorelle, biologici o adottivi, possono essere comunicati. Per quanto riguarda i genitori adottivi, invece, i documenti relativi all'idoneità (*agrément*) sono sottratti alla comunicazione mediante oscuramento.

In Spagna, la configurazione decentrata dello Stato comporta una distribuzione articolata delle competenze in materia di adozione e conservazione degli archivi.

A livello statale, il Registro Civil Nacional conserva i dati relativi all'identità dei genitori biologici e della persona adottata, mentre l'Archivo General del Ministerio de Justicia custodisce i fascicoli giudiziari di adozione; a livello territoriale, i registri civili e i servizi competenti delle Comunità Autonome conservano i fascicoli che descrivono circostanze, antecedenti e adottabilità, e gli Enti Autorizzati che hanno svolto attività di intermediazione conservano il fascicolo e informano le autorità pubbliche dei dati disponibili sull'origine. La durata indicata è di 50 anni dalla definitività dell'adozione, con coesistenza di archivi cartacei ed elettronici e previsione della conservazione permanente in varie Comunità Autonome. La tipologia di informazioni conservate risulta particolarmente ampia e articolata. I fascicoli comprendono la documentazione relativa alla famiglia adottiva, i rapporti trasmessi dal Paese di origine e la documentazione di follow-up post-adoztivo, oltre - frequentemente - a tutti gli atti e documenti prodotti nel corso dell'intero percorso amministrativo e giudiziario, inclusi quelli afferenti al precedente fascicolo di protezione del minore.

Tra i dati di maggiore rilievo figurano le informazioni sulla filiazione biologica (quali il certificato di nascita originario), la storia clinica dell'adottato e della famiglia di origine, le circostanze e le cause che hanno condotto alla dichiarazione di adottabilità, nonché elementi relativi alla storia di vita del minore. Possono inoltre essere presenti informazioni concernenti fratelli e altri parenti biologici; tuttavia, tali dati sono comunicati in forma non identificativa e senza indicazioni sulla situazione familiare attuale, salvo consenso espresso degli interessati. Analogamente, eventuali informazioni su altre persone significative sono fornite preservandone l'identità, salvo consenso.

È ulteriormente precisato che non vengono in alcun caso comunicati dati di localizzazione o recapiti, poiché l'eventuale instaurazione di contatti tra le parti è mediata dai servizi competenti di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, che operano quale filtro istituzionale a tutela della riservatezza e del superiore interesse della persona adottata.

In Svezia, la conservazione delle informazioni non è affidata a un archivio unico centralizzato, ma è distribuita tra più Autorità in coerenza con l'organizzazione amministrativa del sistema e con il principio di pubblicità degli atti (temperato dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati). I documenti possono essere reperiti presso una pluralità di soggetti, in ragione della struttura decentrata del sistema svedese. In particolare, la documentazione può trovarsi presso gli Enti Autorizzati (AABs), i Tribunali, il MFoF — che conserva anche registri relativi ad adozioni individuali e decisioni in materia di adozioni internazionali per il periodo 1° gennaio 2005–31 dicembre 2015 — nonché presso l'Agenzia svedese per l'immigrazione (Migrationsverket) e l'Agenzia svedese delle imposte (Skatteverket). Quest'ultima è competente per la tenuta dei registri della popolazione e, più in generale, dei dati anagrafici. Ulteriore documentazione può essere detenuta dai Servizi Sociali municipali e dagli Archivi nazionali, che conservano anche atti relativi a organismi pubblici precedentemente competenti nel settore. La durata è indicata come indefinita; quanto ai contenuti, le Autorità conservano la documentazione di cui dispongono (ad esempio decisioni giudiziarie, rapporti di follow-up ecc.), includendo anche, quando disponibili, atti anteriori all'adozione (ad es. dichiarazioni di abbandono o rilascio, relazioni sociali su eventuale affidamento, ecc.).

In Canada, la competenza provinciale in materia di adozione comporta modelli differenziati anche sul piano della conservazione: non esiste un sistema nazionale centralizzato, e la gestione dei fascicoli adottivi è affidata alle Autorità di ciascuna Provincia o Territorio (in genere attraverso i Ministries of Children and Family Services o equivalenti e gli uffici provinciali di Vital Statistics). La documentazione — comprensiva di atti amministrativi, decisioni giudiziarie e informazioni identificative — è conservata a livello locale secondo regole archivistiche e norme sulla protezione dei dati proprie di ciascuna giurisdizione; le durate variano, ma in molte Province i fascicoli sono mantenuti a lungo termine o in modo permanente in funzione dell'eventuale esercizio del diritto di accedere alle informazioni sulle origini. Negli ultimi anni si registra, inoltre, una crescente tendenza alla digitalizzazione e modernizzazione dei sistemi documentali, per garantire tracciabilità, sicurezza e accessibilità controllata delle informazioni. In sintesi, l'analisi comparata mostra che la conservazione delle informazioni costituisce un elemento strutturale della tutela del diritto alla conoscenza delle informazioni sulle origini. Le principali differenze riguardano: (a) il grado di centralizzazione degli archivi (tendenzialmente più marcato nei Paesi di origine, più frammentato nei sistemi federali o decentralizzati); (b) la durata della conservazione (talora limitata, talora permanente/illimitata/indefinita); (c) il livello di digitalizzazione e l'accessibilità dei documenti. Se nei Paesi di origine la conservazione è prevalentemente funzionale alla cooperazione internazionale e al controllo della legalità delle adozioni, nei Paesi di accoglienza essa assume anche una dimensione identitaria e memoriale, collegata alla piena attuazione del diritto dell'adottato a ricostruire la propria storia personale.

Le procedure di accesso e ricerca delle origini

L'effettività del diritto di accesso alle informazioni sulle origini dipende in larga misura dalle procedure predisposte per la gestione delle richieste. L'analisi comparativa delle risposte fornite dalle Autorità Centrali interpellate evidenzia modelli procedurali differenziati quanto ad Autorità competenti, modalità di presentazione dell'istanza, documentazione richiesta, tempi di risposta, costi e forme di cooperazione internazionale.

Nei Paesi di origine, la procedura è generalmente accentrata presso l'Autorità Centrale o presso un Ente Pubblico competente in materia di adozione e si configura come percorso prevalentemente amministrativo, nel quale la cooperazione con il Paese di accoglienza è attivata soprattutto quando la richiesta provenga dall'estero o richieda verifiche transnazionali.

In Colombia, la procedura di ricerca delle origini è gestita dall'ICBF ed è articolata in tre Servizi: (a) "Copia Historia de Atención", che consente l'accesso a una copia digitalizzata della storia di presa in carico; (b) "Búsqueda de Familia de origen", che prevede la ricerca attiva della famiglia biologica (focalizzata principalmente sui genitori ma estendibile anche ai fratelli/sorelle biologici/biologiche non adottati/e); (c) "Familia Biológica Busca Adoptado", che consente alla famiglia biologica di lasciare/aggiornare i propri dati di contatto, i quali saranno condivisi solo se l'adottato attiva una ricerca presso l'ICBF. L'avvio della procedura richiede la previa verifica dell'identità del richiedente e la presentazione di un documento di identificazione unitamente al formulario predisposto dall'Autorità competente, disponibile in formato online o PDF.

La richiesta deve contenere tutti i dati utili all'individuazione del fascicolo, tra cui le generalità del richiedente e dell'adottato, il nome precedente all'adozione, la sede regionale dell'ICBF o l'IAPA (Instituciones Autorizadas para Programas de Adopción) competente, l'anno dell'adozione e i recapiti per eventuali comunicazioni.

È altresì possibile allegare ulteriore documentazione - quali certificati di nascita anteriori e posteriori all'adozione, declaratoria di abbandono o di adottabilità, sentenza di adozione o altri atti rilevanti - al fine di agevolare il reperimento del fascicolo.

In Vietnam, l'accesso alle informazioni sulle origini è configurato come procedura controllata e mediata dall'Autorità pubblica: l'adottato o i genitori adottivi possono presentare una richiesta scritta al Department of Public Records Administration (Ministero della Giustizia) di persona, per posta o via e-mail, oppure tramite Enti stranieri autorizzati a operare in Vietnam o tramite l'Autorità Centrale del Paese di residenza abituale dell'adottato/del Paese di accoglienza che ha gestito l'adozione. Elemento centrale è la verifica dell'identità dell'adottato e della procedura adottiva: se non ancora effettuata, il Dipartimento richiede che l'adottato attivi la verifica tramite l'Autorità Centrale del Paese di residenza/accoglienza, che trasmette poi conferma al Vietnam. Solo dopo la raccolta delle informazioni disponibili e sulla base del consenso della famiglia biologica, previamente informata e "accompagnata", l'Autorità vietnamita comunica i dati richiesti; tra i tipi di richieste rientrano sia l'assistenza nella ricerca, sia l'accesso ai fascicoli, sia il contatto con la famiglia biologica per acquisirne il consenso alla disclosure. Le Autorità competenti includono il livello centrale (Ministero) e quello provinciale (Dipartimenti provinciali della Giustizia) in relazione al luogo di gestione dell'adozione.

Nel Burkina Faso, la procedura appare meno formalizzata ma chiaramente incardinata nell'Autorità Centrale: la domanda di accesso consiste in una richiesta personale redatta dall'adottato una volta raggiunta la maggiore età (18 anni) oppure dall'adottante, indirizzata alla Presidente dell'Autorità Centrale burkinabé (Ministro competente). La documentazione richiesta include copia della sentenza di adozione e un documento di identificazione del richiedente e/o dell'adottato. Non sono indicati termini per la conclusione della procedura; i mezzi di ricerca menzionati comprendono la consultazione di archivi, svolgimento di indagini, esperimento di contatti telefonici, sopralluoghi sul territorio e corrispondenza amministrativa.

Nei Paesi di accoglienza, le procedure risultano in genere più articolate e spesso integrate con strumenti di accompagnamento/supporto. In Germania, la richiesta va presentata all'Agenzia di collocamento adottivo competente (Uffici centrali per l'adozione dei Länder o Enti accreditati che hanno gestito il collocamento): dalla soglia dei 16 anni l'adottato può presentare la domanda in modo informale, allegando un documento di identità. L'Agenzia consente l'accesso ai fascicoli salvo interessi confliggenti, può attivare il supporto di altre Autorità (registri anagrafici e di stato civile) e, se opportuno, stabilire contatti con Autorità del Paese di origine; i tempi dipendono dal caso specifico e sul piano dei costi, la gestione presso l'Agenzia pubblica è in linea di principio gratuita, restando richiedibili i soli diritti dovuti ai registri di stato civile; i Servizi post-adozione degli Enti Autorizzati possono invece essere a pagamento.

In Francia, l'istanza di accesso è presentata all'Autorità che detiene materialmente il dossier, in coerenza con la struttura pluralistica del sistema di conservazione.

Per le adozioni internazionali, il principale interlocutore è la Mission de l'Adoption Internationale (MAI), ferma restando la possibile implicazione degli Organismes Autorisés pour l'Adoption (OAA), dell'Agence Française de l'Adoption (AFA), dei servizi dell'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) e del Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve, a seconda del percorso adottivo e del soggetto che conserva la documentazione.

Con riferimento alle adozioni internazionali, la procedura viene attivata generalmente mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica alla MAI, la quale coopera con gli Archivi diplomatici per il reperimento e la digitalizzazione del dossier. Il richiedente può optare per la trasmissione dematerializzata della documentazione via e-mail oppure per la consultazione in presenza presso il Conseil départemental competente, con possibilità di essere supportato da personale formato.

Ai fini dell'istruttoria è richiesta la presentazione di un documento di identità, quale prova dell'identità del richiedente. Le decisioni in ordine alla comunicazione dei documenti sono assunte dall'Amministrazione o dagli operatori che detengono il dossier, restando l'accesso condizionato sia alla disponibilità materiale della documentazione sia al rispetto delle regole vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

In Spagna, la procedura riflette la distribuzione di competenze tra Stato e Comunità Autonome: le Autorità competenti sono principalmente le Autorità Autonome di protezione dei minori. Dai dati del questionario emerge che 13 delle 17 Comunità Autonome dispongono di informazioni accessibili al pubblico, prevedono la presentazione della domanda in modalità telematica e hanno destinato risorse specifiche alla gestione delle richieste di accesso alle origini.

Accanto a questo canale, opera anche il Ministero della Giustizia tramite l'Ufficio informativo per persone potenzialmente coinvolte in casi di sottrazione di neonati ("bebés robados"). Il Servizio può facilitare sia l'accesso a documentazione amministrativa (dati del registro dello stato civile, storie cliniche) sia, tramite specifici moduli, l'inserimento nella banca dati genetica dell'Istituto Nazionale di tossicologia e scienza forense (INTCF) per verifiche di compatibilità. I termini sono indicati "in generale" in 6 mesi per la decisione e notifica. Detto Servizio, inoltre, è gratuito e, per l'adozione internazionale, le Autorità pubbliche coprono anche i costi di traduzione dei documenti trasmessi dal Paese di origine. In Svezia, le richieste devono essere inviate (in forma analogica o digitale) alle Autorità che detengono i documenti: il questionario descrive in particolare il ruolo della MFoF, cui l'adottato può chiedere supporto nel reperimento e nell'interpretazione dei documenti, nella ricostruzione della storia personale, nella preparazione di eventuali viaggi, nella ricerca di genitori/parenti biologici e anche nella gestione di sospetti di adozione irregolare; dopo la ricezione della domanda, un funzionario dell'MFoF contatta il richiedente entro una o due settimane per fissare una telefonata di orientamento. Per ottenere copie documentali, l'adottato può rivolgersi anche agli Archivi Nazionali o ad altre Autorità (Tax Agency, Migration Agency), con tempi che possono richiedere alcune settimane e con possibili costi amministrativi variabili in base al numero dei documenti richiesti.

In Canada, più che di una "procedura nazionale" di accesso alle origini, occorre parlare di regimi provinciali: la competenza in materia di adozione (e quindi di archivi, registri e servizi post-adottivi) è prevalentemente locale e ciò produce differenze sensibili sia nell'oggetto della richiesta (accesso documentale al fascicolo oppure servizi di ricerca e ricongiungimento), sia nell'ambito del perimetro di competenza (adozioni concluse nella Provincia oppure adozioni internazionali/fuori provincia).

In termini generali, l'istanza è indirizzata all'Autorità provinciale competente (Dipartimenti/Servizi per l'infanzia e la famiglia; Uffici di Vital Statistics per gli atti di stato civile), con verifica dell'identità e della legittimazione del richiedente e gestione dell'accesso secondo la normativa locale su privacy e registri. Tuttavia, i questionari evidenziano le differenze di prassi sviluppate nelle Province che hanno fornito i dati: in Alberta, ad esempio, è riportato un *processo informale* (richieste via e-mail o telefono all'Alberta Central Authority/Children and Family Services – Adoption and Permanency Services), con riscontro generalmente rapido (24–28 ore, salvo tempi più lunghi quando sia necessario effettuare ricerche documentali); in British Columbia viene precisato che la legislazione provinciale non prevede un quadro specifico per le ricerche delle origini nelle adozioni internazionali, poiché le disposizioni di *Search & Reunion* si applicano alle adozioni concluse in BC, e che, se una richiesta in materia di adozione internazionale arriva alla Autorità centrale, essa viene gestita *con valutazioni effettuate caso per caso* (anche tramite consultazioni con l'Autorità Centrale del Paese di origine e/o supporto legale); in Manitoba si evidenzia espressamente che la legislazione provinciale non contempla servizi di informazione/ricerca per adozioni “granted outside of Manitoba”, con la conseguenza che l'accesso/assistenza può risultare non praticabile se l'adozione non è stata perfezionata nella Provincia; in relazione a Prince Edward Island si conferma l'esistenza di un sistema articolato di procedure e servizi post-adozzivi, che comprendono la predisposizione di *background histories*, la gestione di registri di disponibilità al contatto, attività di ricerca e servizi di facilitazione del contatto tra le parti interessate. Tuttavia, è espressamente precisato che tali strumenti, allo stato attuale, non si applicano alle adozioni internazionali, con l'indicazione che la disciplina in materia richiede una revisione.

La normativa provinciale dettaglia inoltre requisiti e tempi della procedura: l'istanza deve essere presentata mediante apposito modulo, accompagnato da idonei documenti validi ai fini della verifica dell'identità del richiedente. I tempi medi di trattazione sono indicati in tre-quattro settimane e non sono previsti costi per la presentazione della domanda, configurando un modello procedurale formalizzato ma accessibile.

Dal confronto emergono alcune costanti: la necessità di una domanda formale (o comunque identificabile), la verifica dell'identità del richiedente, la consultazione del fascicolo da parte dell'autorità competente, il possibile coinvolgimento del Paese di origine/accoglienza nell'ambito della cooperazione internazionale, l'assenza — in molti ordinamenti — di termini perentori (con eccezioni esplicite come il termine generale di 6 mesi indicato nel questionario spagnolo). Nel complesso, le procedure di ricerca delle origini nell'ambito dell'adozione internazionale si configurano come procedimenti amministrativi complessi, spesso transnazionali, nei quali il diritto dell'adottato si confronta con esigenze di cooperazione internazionale, protezione dei dati personali e tutela delle relazioni familiari coinvolte.

Il supporto governativo e non governativo nella ricerca delle origini

L'analisi comparativa evidenzia come il diritto di accesso alle informazioni sulle origini non si esaurisca nella dimensione documentale o procedurale, ma richieda un sistema di accompagnamento istituzionale e relazionale capace di sostenere l'adottato - e talvolta la famiglia biologica - in un percorso spesso complesso sul piano emotivo, identitario e interculturale. In questo ambito emergono differenze significative tra Paesi di accoglienza e Paesi di origine. Nei Paesi di accoglienza, il supporto governativo risulta generalmente più strutturato e, in alcuni ordinamenti, maggiormente integrato nella disciplina dell'adozione. In Germania, il supporto alla ricerca delle origini è assicurato dalle Central Adoption Offices dei Land Youth Welfare Offices e dagli Enti Autorizzati privati (AABs) che abbiano gestito il collocamento, i quali operano quali *adoption placement agencies* competenti: il questionario chiarisce che sussiste un obbligo legale per le Agenzie di adozione di fornire supporto professionale per l'intero arco di vita a persone adottate, genitori adottivi e genitori biologici, includendo l'assistenza nella ricerca delle origini. L'assistenza comprende orientamento informativo, consulenza anche psicologica, mediazione e follow-up (ad esempio in caso di rifiuto di contatto o di pianificazione di una riunificazione), con possibili forme di cooperazione con Servizi internazionali e attori non statali (ISS, Croce Rossa, associazioni specializzate come PFAD e.V.) e con la presenza di un supporto fra pari territorialmente variabile.

In Svezia, il sistema si caratterizza per un'integrazione operativa tra accesso documentale e accompagnamento, ma il questionario precisa che non esiste un obbligo legale generalizzato di counselling: la responsabilità del supporto è condivisa tra servizi sociali, AABs e MFoF.

A livello pubblico, MFoF è incaricata (tramite mandato governativo) di fornire supporto individuale agli adottati, nell'ambito della procedura internazionale, durante la ricerca delle origini e, inoltre, dal 2020 offre un servizio di counselling dedicato, tramite fornitore esterno gratuito e finanziato dal Governo, rivolto agli adottati dai 15 anni e ai genitori adottivi. Il supporto può includere assistenza nell'accesso e interpretazione dei documenti, ricostruzione della storia personale, preparazione e supporto per eventuali "return trips", ricerca di genitori biologici/parenti e gestione di sospetti o informazioni relative ad adozioni irregolari. I servizi sociali possono offrire follow-up se la persona richiede aiuto per elaborare l'impatto emotivo delle informazioni; sul versante non governativo, il questionario menziona programmi strutturati come "Travel and Roots" di Adoptionscentrum (non finanziato dallo Stato e con supporto completo solo per alcuni Paesi di origine). Il questionario specifica altresì che MFoF non fornisce counselling/supporto alle famiglie biologiche, aspetto rilevante nel bilanciamento tra sostegno all'adottato e presa in carico dei parenti di origine.

In Francia, accanto alla gestione amministrativa delle richieste di accesso, emerge una crescente attenzione alla dimensione dell'accompagnamento e della trasparenza, in particolare per le adozioni internazionali controverse: il questionario chiarisce che il Conseil départemental del luogo di residenza dell'adottato è responsabile del follow-up post-adottivo e dell'accompagnamento continuativo; inoltre, è richiamato il ruolo di sostegno istituzionale dei Gruppi di interesse pubblico (GIP) Enfance Protégée a favore dei servizi di protezione dell'infanzia e adozione, includendo le ricerche delle origini.

In tale contesto, l'accompagnamento può comprendere orientamento amministrativo, assistenza alla consultazione, e - su richiesta - supporto psicologico tramite i servizi territoriali; i questionari descrivono anche un rafforzamento delle iniziative pubbliche di responsabilità e conoscenza storica (studi/missioni ispettive) e la compresenza di reti e progetti che coinvolgono attori non governativi e professionisti specializzati (mediazione culturale, supporto psicologico e legale) in un'ottica di presa in carico più ampia del percorso di ricerca.

In Spagna, la previsione di servizi di accompagnamento nel percorso di accesso alle informazioni sulle origini resta strettamente dipendente dalla Comunità Autonoma competente, in ragione della distribuzione territoriale delle competenze; ne deriva un quadro eterogeneo quanto a intensità e strutturazione dei servizi, nel quale l'offerta di orientamento e sostegno può variare in funzione delle risorse e delle prassi regionali.

In Canada, la natura provinciale della competenza in materia di adozione determina assetti differenziati anche sotto il profilo del supporto. In alcune Province canadesi operano registri e servizi pubblici strutturati. In particolare, Prince Edward Island prevede registri di disponibilità al contatto e servizi di *post adoption* gestiti a livello provinciale; analogamente, in Manitoba sono attivi servizi pubblici di *post adoption* che includono la gestione delle richieste di accesso ai birth records (limitati alle adozioni interne alla Provincia) e strumenti di mediazione del contatto. Anche in British Columbia, secondo quanto indicato nel questionario, operano meccanismi formali quali l'Adoption Reunion Registry e procedure amministrative per la gestione delle dichiarazioni di contatto o di non contatto. In altri contesti, invece, il sostegno risulta meno strutturato a livello provinciale e può essere assicurato in misura più significativa da Enti Autorizzati, organizzazioni non profit o associazioni di persone adottate, con conseguente variabilità territoriale dell'offerta e del livello di accompagnamento.

Nei Paesi di origine, il supporto governativo appare in media meno autonomamente istituzionalizzato e più strettamente legato alla gestione amministrativa della procedura, pur con differenze importanti tra ordinamenti. In Colombia, i questionari mostrano che i servizi di ricerca delle origini si traducono non solo in accesso documentale, ma anche in un percorso assistito: nel servizio di *búsqueda activa*, l'ICBF effettua consultazioni di banche dati ufficiali (ad es. SISPRO, RUAFA, EPS, Migración Colombia) e, una volta individuati possibili contatti, procede a verifiche e al contatto della persona cercata; in caso di esito positivo, viene avviato un dialogo per valutare disponibilità e condizioni di un possibile incontro (in presenza o da remoto), con preparazione dell'adottato e della famiglia biologica e con comunicazione dei dati di contatto solo previa autorizzazione delle parti; dopo l'incontro è previsto un follow-up per offrire supporto emotivo. La gestione coinvolge diversi uffici e professionalità (Comitati adozioni regionali, Subdirección de Adopciones, Dirección Servicios y Atención, equipos psicosociales dei centri zonali, soggetti del sistema nazionale di welfare), a conferma di una presa in carico pubblica che integra dimensione archivistica e accompagnamento sociale.

In Vietnam, il supporto connesso alla ricerca delle origini resta centrato sulle Autorità competenti (livello centrale e provinciale), ma il questionario indica in modo espresso che viene fornito supporto alla famiglia biologica durante il processo di acquisizione della sua opinione sulla disclosure e sull'eventuale contatto con adottato e/o genitori adottivi; inoltre, sono richiamate le norme generali sul percorso di accompagnamento previsto nell'ambito della normativa in materia di protezione dell'infanzia (Decreto 56/2017 e Circular 14/2020) e la prospettiva di una futura legislazione specifica sul counselling e supporto agli adottati nella ricerca delle origini.

Accanto al presidio pubblico, il Vietnam dichiara di incoraggiare la partecipazione di associazioni e ONG (anche straniere) a progetti e attività di servizio, nel rispetto della normativa interna, pur mantenendo la gestione dell'informazione in capo alle autorità pubbliche.

Nel Burkina Faso, il modello appare più essenziale sotto il profilo organizzativo, pur non essendo del tutto privo di forme di accompagnamento. Dal questionario emerge che è previsto un sostegno rivolto ai membri della famiglia biologica, attuato attraverso l'intervento di funzionari e assistenti sociali competenti. Non risulta invece strutturato un sistema di follow-up post-adoztivo analogo all'accompagnamento psico-sociale esistente in Colombia. Il supporto si configura pertanto in termini prevalentemente amministrativi, strettamente connessi alla gestione del fascicolo e alla trattazione delle richieste, con una componente di accompagnamento sociale rivolta ai parenti biologici. Manca, tuttavia, un dispositivo continuativo e formalizzato di sostegno nel tempo, comparabile ai sistemi di consulenza permanente o di accompagnamento post-adoztivo previsti in taluni ordinamenti europei.

Accanto al supporto istituzionale, nei Paesi di accoglienza assume un rilievo crescente il ruolo delle organizzazioni non governative, delle associazioni di persone adottate e dei gruppi di pari, che operano spesso in modo complementare rispetto alle autorità pubbliche offrendo consulenza informativa sul diritto di accesso alle informazioni sulle origini, mediazione culturale e linguistica nei rapporti con il Paese di origine, accompagnamento nei viaggi di ritorno e sostegno emotivo informale basato sull'esperienza condivisa; in alcuni contesti tale ruolo è esplicitamente riconosciuto e descritto nei questionari (ad esempio Germania e Svezia), mentre in altri si colloca più sul piano delle prassi e dell'organizzazione sociale.

Anche nei Paesi di origine viene prevista la presenza di organismi accreditati o autorizzati a collaborare con l'Autorità Centrale nell'ambito delle procedure adottive e, in taluni casi, nelle attività connesse alla ricerca delle origini.

Il Vietnam segnala l'operatività di uffici o organizzazioni straniere autorizzate a intervenire nel territorio nazionale, sottoposte a controllo pubblico e inserite in un quadro di supervisione esercitato dal Ministero della Giustizia. Analogamente, la Colombia conosce la figura delle IAPAS, che operano nell'ambito di un sistema caratterizzato dalla supervisione centrale dell'ICBF, cui resta attribuito il coordinamento e la responsabilità istituzionale del procedimento.

Diversamente, il Burkina Faso mantiene un assetto fortemente pubblicistico, nel quale il ruolo di eventuali intermediari è più limitato e l'intervento delle Autorità statali conserva una posizione predominante nella gestione delle procedure e nella custodia della documentazione.

In generale, nei Paesi di origine risultano meno diffuse associazioni strutturate di persone adottate e il supporto psicologico o di accompagnamento alla ricerca delle origini è più raramente istituzionalizzato; fanno eccezione modelli come quello colombiano, nel quale la procedura stessa incorpora fasi di preparazione e follow-up emotivo, pur restando la gestione dell'accesso prevalentemente pubblica.

Esiti della comparazione

L'analisi comparativa delle risposte fornite dalle Autorità Centrali interpellate consente di cogliere una traiettoria evolutiva comune nei diversi ordinamenti esaminati: il diritto di accesso alle informazioni sulle origini, nell'ambito dell'adozione internazionale, tende progressivamente a consolidarsi come espressione del diritto fondamentale all'identità personale dell'adottato. La Convenzione de L'Aja del 1993 costituisce il punto di convergenza normativa, fungendo da architrave e da cornice cooperativa entro cui i singoli Stati hanno progressivamente riformato i propri assetti interni.

Tuttavia, se la convergenza è evidente sul piano dei principi, permane una marcata eterogeneità sul piano delle soluzioni normative e operative. Nei Paesi di origine, il diritto alla conoscenza delle informazioni sulle origini si inserisce in un modello fortemente pubblicistico, caratterizzato dalla centralità dell'Autorità Centrale, dalla gestione amministrativa della procedura e da una rigorosa tutela della riservatezza della famiglia biologica. L'accesso è generalmente mediato, controllato e subordinato a verifiche formali, talora al consenso dei genitori biologici, e si colloca all'interno di una struttura archivistica accentrata e funzionale a garantire efficacia alle attività di cooperazione internazionale.

Nei Paesi di accoglienza, al contrario, il diritto tende a essere configurato in modo più esplicito come diritto soggettivo dell'adottato, pur rimanendo inserito in meccanismi di bilanciamento con la protezione dei dati personali e con eventuali interessi contrapposti. L'accesso non è mai automatico né illimitato: esso è sempre procedimentalizzato, richiede una domanda formale, la verifica dell'identità del richiedente e un controllo da parte dell'Autorità competente. In alcuni sistemi emergono strumenti specifici di limitazione — come meccanismi di veto o restrizioni legate alla nascita anonima — che testimoniano la persistenza di una tensione tra trasparenza e riservatezza.

Un elemento centrale che emerge dalla comparazione riguarda la conservazione delle informazioni. La possibilità concreta di esercitare il diritto alla conoscenza delle informazioni sulle origini è strettamente dipendente dalla solidità dell'assetto archivistico. Si registrano differenze significative quanto a durata della conservazione, grado di centralizzazione e livello di digitalizzazione, ma in quasi tutti gli ordinamenti si osserva una tendenza alla conservazione di lungo periodo o permanente, a conferma del riconoscimento del valore identitario delle informazioni adottive. Se nei Paesi di origine la conservazione risponde prevalentemente a esigenze di controllo pubblico e cooperazione, nei Paesi di accoglienza essa assume anche una funzione memoriale, legata alla ricostruzione della storia personale dell'adottato.

Le procedure di accesso, inoltre, si configurano, in tutti gli ordinamenti esaminati, come procedimenti amministrativi complessi, spesso transnazionali, nei quali l'esercizio del diritto è subordinato a una domanda formale, alla verifica dell'identità del richiedente e al controllo dell'Autorità competente.

Nei Paesi di origine, la procedura è prevalentemente accentrata e incardinata nell'Autorità Centrale; nei Paesi di accoglienza è più articolata e talora distribuita tra Enti territoriali e/o Agenzie accreditate.

Un elemento ricorrente è l'assenza, con l'eccezione del termine di 6 mesi indicato nel questionario spagnolo, di termini perentori per la conclusione della procedura, il che potrebbe incidere sull'effettività temporale del diritto.

La ricerca delle informazioni sulle origini non si esaurisce nell'accesso documentale, ma implica una dimensione relazionale, psicologica e interculturale che richiede forme di accompagnamento.

Nei Paesi di accoglienza il sostegno tende a essere più integrato nel sistema adottivo (talora come obbligo legale, come in Germania; talora tramite servizi pubblici specifici, come in Svezia dal 2020) e affiancato da reti associative; nei Paesi di origine il supporto è prevalentemente amministrativo e legato alla gestione del fascicolo, con un accompagnamento più mirato (counselling alla famiglia biologica in Vietnam; sostegno alla famiglia biologica in Burkina Faso; preparazione e follow-up psico-sociale nel procedimento colombiano). L'effettività del diritto alla conoscenza delle informazioni sulle origini appare dunque connessa non solo alla possibilità giuridica di accedere ai documenti, ma anche alla presenza di un ecosistema di supporto capace di accompagnare l'adottato nella ricostruzione della propria storia personale, nel rispetto della complessità identitaria e interculturale che caratterizza l'adozione internazionale.

Dall'analisi comparativa dei questionari emerge, con particolare evidenza, la rilevanza della cooperazione internazionale nell'ambito dell'adozione internazionale.

Nei Paesi di origine, la cooperazione è fortemente incardinata nell'Autorità Centrale e presenta un carattere prevalentemente verticale e amministrativo. In Vietnam, ad esempio, la richiesta proveniente dall'estero è normalmente canalizzata attraverso l'Autorità Centrale del Paese di residenza dell'adottato, che verifica l'identità e trasmette la domanda alle autorità vietnamite; la divulgazione dei dati identificativi presuppone, inoltre, il consenso della famiglia biologica, acquisito nell'ambito di un percorso istituzionalmente mediato. In Colombia, la cooperazione si manifesta nella trasmissione di informazioni tra ICBF e Autorità straniera e nell'eventuale attivazione di ricerche transnazionali. In Burkina Faso, pur in un quadro meno formalizzato, l'Autorità Centrale resta l'interlocutore necessario per le richieste provenienti dall'estero.

In questi contesti, la cooperazione internazionale si configura come strumento di controllo pubblico, volto a garantire legalità, tracciabilità e protezione della riservatezza, oltre che come meccanismo di coordinamento tra Stati.

Nei Paesi di accoglienza, la cooperazione assume talora un carattere più orizzontale e operativo. In Germania, le agenzie di collocamento possono attivare contatti con le autorità del Paese di origine; in Svezia, l'MFoF può supportare l'adottato nella ricostruzione della storia personale e nei rapporti con le istituzioni straniere; in Francia, la Mission de l'Adoption Internationale svolge un ruolo di interfaccia con i Paesi di origine, anche attraverso la rete diplomatica. In Spagna, la cooperazione si intreccia con la distribuzione territoriale delle competenze, mentre in Canada — data la struttura federale — essa può risultare frammentata e dipendente dalle singole Province, con effetti disomogenei sull'accesso alle informazioni relative ad adozioni concluse all'estero.

Un ulteriore profilo emerso riguarda la cooperazione non solo tra Autorità pubbliche, ma anche con attori non statali. In alcuni ordinamenti (Germania, Svezia) organizzazioni accreditate, Enti Autorizzati o associazioni specializzate operano in coordinamento con le Autorità pubbliche, contribuendo alla mediazione culturale, alla ricerca attiva e all'accompagnamento nei contatti transnazionali. Nei Paesi di origine, la partecipazione di ONG o Organismi Autorizzati è generalmente ammessa ma sottoposta a supervisione pubblica, a conferma del ruolo centrale dello Stato nella gestione dell'informazione.

Nel complesso, la comparazione mette in luce una tensione evolutiva comune: l'adozione internazionale si è progressivamente trasformata da istituto prevalentemente privatistico a strumento pubblicistico e cooperativo finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali della persona adottata.

In questo quadro, la tutela dell'identità personale dell'adottato assume una centralità sistemica, ma non si traduce in un diritto assoluto e illimitato. Essa si realizza piuttosto attraverso una pretesa esercitabile in via procedimentalizzata e bilanciata, inserita in un sistema che deve contemperare identità, riservatezza, stabilità delle relazioni familiari e cooperazione internazionale.

L'effettività del diritto alla conoscenza delle informazioni sulle origini dipende, in ultima analisi, dall'interazione tra chiarezza dell'impianto normativo, solidità archivistica, accessibilità procedurale e presenza di un adeguato ecosistema di supporto. Dove uno di questi elementi risulta carente, l'esercizio del diritto rischia di rimanere formale. Dove, invece, tali fattori si integrano in modo coerente, la ricerca delle informazioni sulle origini può divenire uno strumento effettivo di ricostruzione della storia personale della persona adottata, nel rispetto della complessità giuridica e umana che caratterizza l'adozione internazionale.

